SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nel secondo trimestre 1998, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194.

98A7488

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 24 agosto 1998.

Ammissione al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione dei progetti relativi all'avviso n. 2/98, concernente il programma operativo multiregionale 940022/1/1 - Sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» - Terza annualità. Iniziative formative e di ricerca per il decentramento dei servizi per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 845 del 21 dicembre 1978, legge quadro in materia di formazione professionale, come modificata dalla legge n. 236/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge n. 183/1987 che disciplina la raccolta e l'elaborazione da parte del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge, dei dati contabili concernenti i flussi finanziari della Comunità europea riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essa collegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988 n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 4255/88 come modificato dal regolamento n. 2084/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il programma operativo multiregionale 940022I1 a titolarità del Ministero del lavoro, approvato dalla commissione delle Comunità europee con decisione n. C (94) 3491 del 16 dicembre 1994;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - del 4 dicembre 1995, con il quale è stata affidata al Dipartimento l'attuazione del sottoprogramma «Formazione dei funzionari della P.A.» per l'intero sessennio 1994/99, parte integrante del programma operativo sopra citato;

Vista la delibera CIPE 21 marzo 1997, riguardante la definizione, il coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1997-98, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CC n. 2081/93;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 novembre 1997 che ha costituito un gruppo di lavoro avente l'obiettivo di delineare e di seguire l'attuazione di un modello formativo a favore del personale dello stesso Ministero interessato al conferimento alle regioni e enti locali di funzioni e compiti relativi al mercato del lavoro;

Visto l'avviso del Dipartimento della funzione pubblica del 12 maggio 1998 per l'attuazione del suddetto programma operativo - Terza annualità. Iniziative formative e di ricerca per il decentramento dei servizi per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1998;

Tenuto conto del nuovo piano finanziario riprogrammato approvato con decisione C (98) n. 889 del 4 maggio 1998 relativamente al programma operativo multiregionale 940022I1;

Tenuto conto che, nell'ambito delle attività di s[illegible]porto per il decentramento dei servizi dell'impiego pr[illegible]viste nel progetto esecutivo per la terza annualità, pe[illegible] le azioni di sensibilizzazione e di formazione tecnico-professionale di base - 5 lotti - e per la ricerca applicata - lotto unico -, è previsto un impegno di spesa di L. 3.400.000.000;

Tenuto conto che il programma operativo stesso prevede un contributo del 75% a carico del FSE ed un cofinanziamento nazionale del 25% a carico del Fondo di rotazione legge n. 183/1987;

Visto il decreto del 27 luglio 1998 del Ministro per la funzione pubblica, che ha istituito la commissione di valutazione e selezione delle candidature presentate ai sensi del citato avviso del 12 maggio 1998;

Visti i verbali dei lavori della suddetta commissione e, in particolare, le graduatorie dei progetti relativi alle azioni 3.1.1. «Azioni di sensibilizzazione e di formazione tecnico-professionale di base» - 5 lotti -, 3.1.2 «Ricerca applicata» - unico lotto;

Decreta:

Art. 1.

A valere sulle risorse finanziarie 1998, sono ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione i progetti che hanno ottenuto il punteggio più alto nella graduatoria di appartenenza e descritti nell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

L'impegno finanziario del presente decreto è pari a L. 3.308.026.000 di cui L. 2.481.019.500. a carico del F.S.E. e L. 827.006.500 a carico del F.R. *ex lege* n. 183/1987.

Roma, 24 agosto 1998

Il dirigente generale: POTI

Allegato - Progetti ammessi al finanziamento

Azione	ID	Proponente	Costo totale intervento	Quota FSE	Quota Fondo di Rotazione
3.1.1. Lotto A)	7	FORMSTAT	370.000.000	277.500.000	92.500.000
3.1.1. Lotto B)	28	Spegea S.r.l.	689.976.000	517.482.000	172.494.000
3.1.1. Lotto C)	21	Galgano & Associati	483.050.000	362.287.500	120.762.500
3.1.1 Lotto D)	33	Centro Studi di relazioni Industriali (ass.: FORMEZ Centro di Formazione e Studi)	470.000.000	352.500.000	117.500.000
3.1.1 Lotto E)	8	L.U.I.S.S. Management S.p.A. (ass.: S.T.A.M.P.A.)	776.000.000	582.000.000	194.000.000
3.1.2 Lotto unico	29	Butera & Partners S.r.l. (ass.:RSO s.r.l., IRS)	519.000.000	389.250.000	129.750.000

98A7773

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 luglio 1998, n. 316.

Regolamento recante norme per la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 17 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiocircolatoria;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 30 settembre 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 1° giugno 1998;

Vista la nota, in data 27 luglio 1998, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare con il seguente profilo: il tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, provvede alla conduzione e alla manutenzione delle apparecchiature relative alle tecniche di circolazione extracorporea ed alle tecniche di emodinamica.

2. Le mansioni del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare sono esclusivamente di natura tecnica; egli coadiuva il personale medico negli ambienti idonei fornendo indicazioni essenziali o conducendo, sempre sotto indicazione medica, apparecchiature finalizzate alla diagnostica emodinamica o vicariati le funzioni cardiocircolatorie.

3. Il tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare:

a) pianifica, gestisce e valuta quanto necessario per il buon funzionamento delle apparecchiature di cui è responsabile;

b) garantisce la corretta applicazione delle tecniche di supporto richieste;

c) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.

4. Il tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al profilo professionale e alla ricerca nelle materie di sua competenza.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 luglio 1998

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 43

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 6 *(Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università)* — 1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa con le università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle facoltà

di medicina, nel rispetto delle loro finalità istituzionali didattiche e scientifiche. Le università contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della presenza programmata delle strutture universitarie. Le università e le regioni possono, d'intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali interessate.

2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

3. A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.

4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria».

— Il testo dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), è il seguente:

«Art. 1 *(Sanità)*. — 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;

b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso l'introduzione di limiti e modalità personalizzate di fruizione delle esenzioni;

c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente;

d) definire i principi organizzativi delle unità sanitarie locali come aziende infraregionali con personalità giuridica, articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo

per l'impostazione programmatica delle attività, l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla regione delle relative osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle attività per eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza gestionale e organizzativa, è nominato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero della sanità ed è assunto con contratto di diritto privato a termine; è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonché da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano è istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d'Aosta è istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo;

e) ridurre il numero delle unità sanitarie locali, attraverso un aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto delle specificità delle aree montane;

f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale;

g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarità della categoria di assistiti di cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi per le attività rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;

h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato;

i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi;

l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta;

m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera *l)*;

n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire personalità giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unità sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei lungodegenti;

o) prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea;

p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni;

q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni dell'art. 2 della presente legge, individuando in particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverrà soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico e per le altre professionalità sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione di tutto il personale;

r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l'attività degli stessi all'interno delle strutture e prevedendo modalità di partecipazione e di verifica nella programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità sanitarie locali, nonché di consulenza e supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unità sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca di biomedica finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità;

u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza delle regioni e delle province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali;

v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanità, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro provvede direttamente;

z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernenti l'ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo terapeutico.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993».

— Il D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, reca: «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992, si veda in note alle premesse.

98G0369

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 1998, n. **317.**

Regolamento recante norme per la disciplina delle modalità e dei termini del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti del Corpo della Guardia di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Visti gli articoli 3, 14, 17 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l'attuazione dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, recante il regolamento di amministrazione della Guardia di finanza;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, concernente regolamento recante norme per l'istituzione del servizio per il controllo interno;

Ritenuta la necessità di stabilire i termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati dell'attività svolta dagli ufficiali di livello dirigenziale non generale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 12 gennaio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-3863 del 13 luglio 1998);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il Ministro delle finanze effettua, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, commi 2 e 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la verifica dei risultati dell'attività svolta dagli ufficiali di grado equiparato alle qualifiche dirigenziali preposti a comandi, enti, uffici e servizi del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione dei dirigenti generali.

2. Per la verifica periodica della corretta ed economica gestione delle risorse, della realizzazione degli obiettivi nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, il Ministro, avvalendosi anche del Comandante generale della Guardia di finanza:

a) determina annualmente i parametri di riferimento del controllo;

b) stabilisce i termini e le modalità delle operazioni di verifica;

c) accerta la rispondenza dell'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e dalle direttive generali emanate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e valuta eventuali connesse responsabilità a carico dei dirigenti, promuovendo le conseguenti iniziative anche di natura organizzativa e procedurale.

Art. 2.

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica, il Comandante generale presenta al Ministro delle finanze relazioni quadrimestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi affidati ai dirigenti del Corpo della Guardia di finanza nonché, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione di consuntivo sull'attività svolta dagli uffici di livello dirigenziale nell'anno precedente.

Art. 3.

1. Al comma 2, dell'articolo 2, del decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, le parole «organi centrali e periferici, civili e militari, del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «organi centrali e periferici civili del Ministero delle finanze».

2. Dopo il comma 2, dell'articolo 2, del decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

«*2-bis.* Per le medesime finalità il servizio centrale del S.In.Co. può richiedere al Comando generale della Guardia di finanza gli atti o le informazioni, non coperte da segreto istruttorio, necessarie alla propria attività».

3. L'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 luglio 1998

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 232

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza».

— Il testo degli articoli 3, 14, 17 e 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità).* — 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro».

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo).* — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

«Art. 17 *(Funzioni dei dirigenti)*. — 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici».

«Art. 20 *(Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali)*. — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), è il seguente:

«Art. 2 *(Pubblico impiego)*. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera *e)* e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera *a)*; la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei princìpi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera *a)* garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;

e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

g) prevedere:

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti — nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo — di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;

4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera *e)*, cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;

i) prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato;

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;

q) [al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93];

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale, da espletarsi a livello regionale, abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psicoattitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;

u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è con, sentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;

bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova

regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;

cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;

ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;

gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;

ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993».

— La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

— Il D.P.R. 20 marzo 1986, n. 189, reca: «Approvazione del regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

sità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il decreto ministeriale 5 giugno 1995, n. 241, reca: «Regolamento recante norme per l'istituzione del servizio per il controllo interno».

Nota all'art. 1:

— Per gli articoli 14 e 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); vedi note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il testo degli articoli 2 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241 (Regolamento recante norme per l'istituzione del servizio per il controllo interno), è il seguente:

«Art. 2. — 1. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 1, il S.In.Co.:

a) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti nelle disposizioni normative e nelle direttive generali emanate dal Ministro delle finanze per l'azione amministrativa e la gestione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, tenendo conto delle conseguenti direttive emanate dai responsabili degli organi richiamati nell'art. 1, comma 3;

b) verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa anche sulla base dei pareri resi dal consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, dai comitati di gestione dei dipartimenti nonché dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato;

c) segnala gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrate, individua le cause del mancato raggiungimento dei risultati e propone i possibili rimedi, anche in ordine alle modifiche organizzative e procedurali ritenute necessarie;

d) predispone, almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice del Ministero delle finanze, i parametri di riferimento del controllo sull'attività amministrativa, avvalendosi a tal fine dell'ufficio centrale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, il Servizio centrale del S.In.Co. ha facoltà di richiedere a tutti gli organi centrali e periferici, civili e militari, del Ministero delle finanze nonché ai concessionari dei pubblici servizi di competenza dell'Amministrazione finanziaria gli atti o le informazioni, non coperte da segreto istruttorio, necessarie alla propria attività e può effettuare e disporre accessi ed accertamenti diretti presso i medesimi organi.

3. Ai fini dello svolgimento della propria attività istruttoria, il Servizio centrale può richiedere informazioni a qualsiasi ufficio posto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. L'organo di direzione del Servizio centrale, di cui all'art. 4, comma 1, riferisce al Ministro, con cadenza almeno trimestrale, sui risultati dell'attività svolta ed informa periodicamente gli organi di vertice dell'Amministrazione finanziaria e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per i settori di rispettiva competenza.

5. Il Servizio centrale del S.In.Co. fornisce, su richiesta, le informazioni necessarie ai comitati di cui all'art. 20, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché agli organi di cui all'art. 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358».

«Art. 6. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 potranno essere estese, per quanto applicabili, all'attività svolta dalle strutture centrali e periferiche del Corpo della guardia di finanza, previa emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993».

98G0365

DECRETO 24 agosto 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale l'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Cremona ha comunciato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 6 luglio 1998, dovuto alla

sostituzione dei supporti informatici e alla conseguente installazione delle nuove apparecchiature automatizzate;

Vista la relazione del 5 agosto 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 6 luglio 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 6 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 agosto 1998

Il direttore regionale: BISESTI

98A7777

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 agosto 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 agosto 1998 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 59.149 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 luglio e 6 agosto 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi («CTZ-18») con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-18», con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 luglio 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 luglio 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 luglio 1998, entro le ore 13 del giorno 26 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 luglio 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 luglio 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 agosto 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 agosto 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7774

DECRETO 21 agosto 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 luglio 2000, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 agosto 1998 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 59.149 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 luglio e 6 agosto 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo del 24 giugno 1998, n. 213, recante, fra l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 luglio 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 luglio 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 luglio 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 luglio 1998, entro le ore 13 del giorno 26 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 luglio 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 luglio 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 agosto 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 agosto 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7775

DECRETO 25 agosto 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, di durata triennale, còn godimento 1° luglio 1998, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 agosto 1998, ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 74.133 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 giugno, 10 e 27 luglio, 7 agosto 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 1° luglio 1998-2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante, fra l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato e ritenuto, nell'attesa dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 31 luglio 1998, emanato in attuazione dell'art. 40 dello stesso decreto legislativo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, di continuare a provvedere alle operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché alle operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali, utilizzando gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 1° luglio 1998/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 22 giugno 1998, citato nelle premesse, recante la emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 giugno 1998, come modificato dal decreto ministeriale 27 luglio 1998, entrambi citati nelle premesse, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, comma 5, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 settembre 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione o comunque il 22 settembre 1998, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 31 luglio 1998, citato nelle premesse. Sui titoli rilasciati in dipendenza di tali operazioni non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione né di tramutamento.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 giugno 1998, entro le ore 13 del giorno 31 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Sucessivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 giugno 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio

1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 giugno 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 settembre 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 settembre 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7776

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilcasa», in Cittadella.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 24 aprile 1998 nei confronti della società cooperativa edilizia «Edilcasa», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1977 non ha più presentato alcun bilancio di esercizio, e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società cooperativa edilizia «Edilcasa», avente sede in Cittadella (Padova), costituita per rogito notaio dott. Braccio Ugo, in data 22 aprile 1959, repertorio n. 6019, registro società n. 4492, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 282/65147 senza procedere alla nomina del commissario liquidatore.

Padova, 16 luglio 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A7747

DECRETO 5 agosto 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Antares piccola società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Ancona, e nomina di tre commissari liquidatori.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 1° luglio 1998, effettuata nei confronti della società cooperativa «Antares piccola società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede nel comune di Ancona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Antares piccola società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede nel comune di Ancona, costituita per rogito notaio dott. Salvatore Ugo in data 21 settembre 1976, registro società n. 7115, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i sigg. avv. Claudio Onofri residente in Ancona, corso Garibaldi n. 136, dott. Bruno Bartolucci, residente in Terni, corso Tacito n. 111 e dott. Antonio Bucarelli, residente in Roma, piazza Esquilino n. 29, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7748

DECRETO 5 agosto 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «C.A.M.A. - Società cooperativa a r.l.», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 luglio 1998, effettuata nei confronti della società cooperativa mista «C.A.M.A. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «C.A.M.A. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Gino Mattioli, in data 24 agosto 1945, registro società n. 6723, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Claudio Mengoli nato il 25 febbraio 1962, residente in Bologna, via delle Lame n. 55, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7749

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 31 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di lettere e filosofia;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle norme dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il quale l'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma universitario e di specializzazione è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, comma 1 e 2 della legge n. 341/1990, in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati;

Visto la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno 1998 che autorizza eccezionalmente e limitatamente per l'anno accademico 1998/99, con riserva di successiva verifica ed adeguamento in base agli emanandi decreti di area, l'istituzione di corsi per i quali non sussistano ordinamenti didattici purché venga acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento universitario in base alle procedure in deroga previste dall'art. 2, comma 4, del regolamento sul piano di programmazione del sistema universitario (decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25);

Preso atto che il comitato regionale di coordinamento universitario nella regione Friuli-Venezia Giulia ha espresso parere favorevole all'istituzione presso l'Università degli studi di Trieste del corso di laurea in scienze e tecniche dell'interculturalità nella facoltà di lettere e filosofia, in deroga ex art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998;

Vista la relazione del nucleo di valutazione interno all'Università dell'8 luglio 1998;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla facoltà di lettere e filosofia come appresso.

L'art. 79 relativo all'ordinamento della facoltà di lettere e filosofia è soppresso e sostituito dal seguente: «La facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia, la laurea in storia, la laurea in lingue e letterature straniere e la laurea in scienze e tecniche dell'interculturalità».

Dopo l'art. 120, vengono inseriti i seguenti articoli, con conseguente scorrimento della numerazione:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE DELL'INTERCULTURALITÀ

Art. 121.

Organizzazione degli studi

1. Il corso è suddiviso in due bienni: un biennio propedeutico comprendente 12 esami ed una prova pratica, ed un biennio di specializzazione con indirizzi distinti, tra i quali lo studente può scegliere, composto da 12 esami orali e 4 esami scritti, riguardanti le due lingue obbligatorie, per un totale di 24 esami orali, 4 esami scritti ed una prova pratica.

2. Un esame orale può essere sostituito da due moduli orali, e per alcune discipline, sono previsti degli stages (fino ad un massimo di 4), per integrare la prepa-

razione teorica con quella pratica. Gli «stages» riguardano il giornalismo, la pianificazione scolastica, la televisione, il cinema, la radio, lo spettacolo, le amministrazione pubbliche, le istituzioni, ecc.

3. Lo studente può concordare, con il Consiglio di corso di laurea, l'inserimento nel piano di studi di 4 discipline, scelte tra quelle opzionali, nell'arco dei primi tre anni.

4. Lo studente, al secondo biennio, deve scegliere un indirizzo e, all'interno di esso, due lingue; gli indirizzi previsti sono: romanistica (lingue: francese, spagnolo, portoghese), anglistica (lingua: inglese, più un'altra lingua tra quelle impartite), Europa centro-orientale e balcanica (lingue: sloveno, croato, polacco, ungherese, ceco, slovacco, bulgaro, romeno, turco, serbo, albanese, neo-greco, macedone, russo, bielorusso, ucraino, tedesco), arabistica (arabo, più un'altra lingua tra quelle impartite), semitistica (ebraico, più un'altra lingua tra quelle impartite), italianistica (lingue: italiano, più un'altra lingua tra quelle impartite), accoglienza e cooperazione internazionale (lingue: inglese, più un'altra lingua tra quelle impartite, o somala, o swahili, o bantu, o sudanese).

5. Alla fine del corso lo studente dovrà redigere e discutere una tesi di laurea.

Art. 122.

Biennio propedeutico

I anno.

1. Antropologia culturale (M05X), o sociologia dei processi culturali (Q05B), o storia delle religioni (M03A);

2. Sistemi giuridici comparati (N02X), o economia politica (P01A);

3. Una storia o medievale (M01X), o moderna (M02A), o contemporanea (M04X);

4. Letterature comparate (L12D), o lingua e letteratura latina (L07A), o lingua e letteratura greca (L06C), o letteratura bizantina (L06D);

5. Psicologia sociale (M11B) o psicolinguistica (M10A);

6. Diritto della Comunità europea (N14X);

7. Laboratorio di informatica (prova pratica).

II anno.

1. Teoria e tecnica del giornalismo (M04X o Q05B), o teoria e tecnica del linguaggio cinematografico (L26B), o teoria e tecnica del linguaggio radio-televisivo (Q05B);

2. Semiotica (M07E), o linguistica generale (L09A);

3. Una storia della filosofia (M08A), o filosofia della cultura;

4. Pedagogia interculturale (M09A);

5. Relazioni internazionali (Q02X)

6. Storia del teatro e dello spettacolo (L26A), o storia e critica del cinema (L26B), o storia della musica (L27A, L27B, L27C).

Art. 123.

Secondo biennio di indirizzo

III anno.

1. Prima lingua e letteratura straniera (scritto ed orale);

2. Seconda lingua e letteratura straniera (scritto ed orale);

3. Una storia dell'arte o medievale (L25A), o moderna (L25B), o contemporanea ((L25C);

4. Storia delle dottrine politiche (Q01B);

5. Diritto comparato del lavoro (N07X);

6. Storia dell'urbanistica (H12X), o uno a scelta tra ecologia (E03A), o geografia umana (M06A).

IV anno.

1. Prima lingua e letteratura straniera (scritto ed orale);

2. Seconda lingua e letteratura straniera (scritto ed orale);

3. Ed i 4 esami specialistici riferiti all'indirizzo scelto dallo studente.

A) Per gli studenti che scelgono la specializzazione nell'indirizzo della romanistica, sono obbligatori 4 esami caratterizzanti scelti tra i seguenti:

1) Letterature comparate dell'area del Mediterraneo (L12D);

2) Letteratura o cultura franco-canadese (L16A);

3) Letterature o culture francofone dell'area del Mediterraneo (L16A);

4) Letteratura spagnola moderna o contemporanea (L17A);

5) Letteratura francese moderna e contemporanea (L16A)

6) Storia contemporanea dei Paesi del Mediterraneo (M04X);

7) Storia della Francia moderna e contemporanea (M04X);

8) Storia della Spagna moderna e contemporanea (M04X), o lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola;

9) Storia della letteratura o cultura post-coloniale francese (L16A);

10) Storia della letteratura o cultura post-coloniale spagnola (L17A, L17B), o storia della letteratura o cultura post-coloniale portoghese (L17D);

11) Linguistica francese (L16B);

12) Linguistica spagnola (L17C), o linguistica portoghese (L17D).

B) Per gli studenti che scelgono la specializzazione nell'indirizzo dell'anglistica, sono obbligatori 4 esami caratterizzanti scelti tra i seguenti:

1) Storia della letteratura o cultura post-coloniale delle aree anglofone (L18A);

2) Letteratura o civiltà africana di lingua inglese (L18A);

3) Letteratura o civiltà indiana di lingua inglese (L18A);

4) Letteratura australiana (L18A);

5) Letteratura o cultura anglo-canadese (L18B);

6) Letteratura o cultura neo-zelandese (L18A);

7) Storia della lingua inglese (L18C);

8) Letterature dei Paesi di lingua inglese (L18A);

9) Storia e istituzioni dei Paesi di lingua inglese (L18A e L18C);

10) Storia del colonialismo inglese (M04X);

11) Linguistica inglese (L18C).

C) Per gli studenti che scelgono la specializzazione nell'indirizzo dell'Europa centro-orientale e balcanica, sono obbligatori 4 esami caratterizzanti scelti tra i seguenti:

1) Una letteratura dell'area balcanica: slovena, o croata, o serba, o bulgara, o romena, o albanese, o neo-greca, o macedone (L06E, L09C, L10C, L21C);

2) Una letteratura dell'Europa centro-orientale: tedesca, austriaca, ceca, slovacca, polacca, ungherese, russa, bielorussa, ucraina (L09E, L21B, L21D);

3) Storia della Germania, o storia dell'Austria (M02A, o M04X);

4) Storie ed istituzioni dell'Europa balcanica (M02B);

5) Storie ed istituzioni dell'Europa centro-orientale (M02B);

6) Lingua e cultura zingara;

7) Storia dell'arte centro-orientale e balcanica (L25B), o storia dell'arte bizantina (L25A);

8) Storia dell'Impero ottomano (L14A);

9) Storia dei Paesi slavi (M02B);

10) Storia dell'Impero bizantino (M01X);

11) Turcologia e mongolistica (L09G);

12) Storia della lingua e della cultura di uno dei Paesi dell'area centro-orientale e balcanica, o grammatica comparativa delle lingue slave (L21A).

D) Per gli studenti che scelgono la specializzazione nell'indirizzo dell'arabistica, sono obbligatori 4 esami caratterizzanti scelti tra i seguenti:

1) Storia dei paesi islamici (L14A);

2) Storia dell'Impero ottomano (L14A);

3) Storia del pensiero politico arabo (M08D);

4) Sociologia del mondo mussulmano (L14A);

5) Storia della letteratura o cultura araba del Maghreb (L14D);

6) Storia della letteratura o cultura araba del Mahresh (L14D);

7) Storia dell'arte mussulmana (L05G);

8) Diritto mussulmano e dei Paesi islamici (N02X);

9) Lingua e letteratura araba classica (L14D);

10) Lingua e letteratura berbera o cultura berbera (L24A);

11) Storia della letteratura araba moderna e contemporanea (L14D).

E) Per gli studenti che scelgono la specializzazione nell'indirizzo della semitistica, sono obbligatori 4 esami caratterizzanti scelti tra i seguenti:

1) Lingua e letteratura ebraica post-biblica e midrashica, o medievale, o moderna e contemporanea (L14C);

2) Lingua e letteratura della diaspora: yiddish, ladino, giudeo-italiano (L14C);

3) Storia del teatro ebraico;

4) Storia dell'ebraismo (M02A);

5) Storia ed istituzioni dello Stato d'Israele (M04X);

6) Diritto privato ebraico (N14X), o diritto pubblico ebraico;

7) Esegesi biblica rabbinica, o medievale, o moderna o contemporanea (L14C);

8) Filologia biblica (L14C);

9) Filologia semitica (L14B), o epigrafia semitica;

10) Storia della diaspora (M04X);

11) Pensiero politico ebraico (Q01B);

12) Storia della filosofia ebraica (M08A, M08C).

F) Per gli studenti che scelgono la specializzazione nell'indirizzo dell'italianistica, sono obbligatori 4 esami caratterizzanti tra i seguenti:

1) Lingua e cultura italiana (L11A);

2) Geografia e storia dell'italiano moderno (L11A);

3) Letteratura italiana moderna e contemporanea (L12B);

4) Storia degli antichi Stati italiani (M02A);

5) Storia dell'Italia contemporanea (M04X);

6) Storia delle colonie italiane (M04X), o storia dei Paesi ex coloniali italiani (M04X);

7) Storia dei rapporti internazionali tra l'Italia e i Paesi ex coloniali (M04X);

8) Teoria della letteratura post coloniale (L12C);

9) Letteratura italiana (L12A).

G) Per gli studenti che scelgono la specializzazione nell'indirizzo della accoglienza e cooperazione internazionale, sono obbligatori 4 esami caratterizzanti scelti tra i seguenti:

1) Merceologia (C01B), o merceologia doganale (C01B);

2) Conservazione della natura e delle sue risorse (E03A), o fondamenti di valutazione di impatto ambientale (E03A);

3) Politica dell'ambiente (M06B);

4) Diritto privato comparato (N02X), o diritto musulmano e dei Paesi islamici (N02X), o diritto dei Paesi africani e asiatici (N02X);

5) Diritto pubblico comparato (N11X);

6) Diritto comparato del lavoro (N07X);

7) Tutela internazionale dei diritti umani (N14X), o diritto diplomatico e consolare (N14X);

8) Pianificazione dei trasporti (H04X);

9) Sistemi di telecomunicazione (K03X);

10) Economia dello sviluppo (P01X);

11) Cooperazione allo sviluppo (P01X);

12) Politica comparata (Q02X), o relazioni internazionali (Q02X).

Art. 124.

Esami opzionali e moduli (un modulo corrisponde ad un corso di 30 ore di lezione, con successivo esame semestralizzato).

1) Letteratura latina antica e medievale;

2) Letteratura greca antica e medievale;

3) Storia romana;

4) Storia greca;

5) Sociologia;

6) Metedologia delle scienze sociali;

7) Sociologia dell'immigrazione;

8) Storia della critica letteraria;

9) Teoria dei processi di socializzazione;

10) Teoria e tecnica della multimedialità;

11) Teoria e tecnica della comunicazione;

12) Storia della critica d'arte;

13) Storia dell'area di studio prescelta;

14) Storia dell'arte dell'area di studio prescelta;

15) Storia della musica dell'area di studio prescelta;

16) Storia del cinema dell'area di studio prescelta;

17) Storia del teatro dell'area di studio prescelta;

18) Storia della radio e della televisione dell'area di studio prescelta;

19) Storia della filosofia dell'area di studio prescelta;

20) Storia delle religioni dell'area di studio prescelta;

21) Archeologia dell'area di studio prescelta;

22) Storia del pensiero scientifico;

23) Filosofia della scienza;

24) Etnologia;

25) Ecologia;

26) Storia economica;

27) Lingua e letteratura catalana;

28) Storia ed istituzioni dell'Africa mediterranea;

29) Letteratura italiana moderna e contemporanea;

30) Storia della critica letteraria;

31) Sistemi economici comparati (P01B);

32) Teoria e tecnica della comunicazione di massa;

33) Teoria e storia della traduzione;

34) Psicologia delle comunicazioni di massa;

35) Pedagogia generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 31 luglio 1998

Il rettore: DELCARO

98A7808

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 25 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 7 novembre 1995, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore ingegneria civile ed architettura;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 30 giugno 1998 e del 15 giugno 1998;

Vista la deliberazione assunta dal comitato di coordinamento regionale delle università abruzzesi nella seduta del 10 luglio 1998;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e seguenti;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti prot. n. 1/98 del 16 luglio 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici;

Considerato che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, emanato con decreto rettorale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 19 marzo 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato altresì, che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

Subito dopo il titolo XII è inserito il seguente titolo XIII recante le norme generali delle scuole di specializzazione di area non medica e l'ordinamento della scuola di specializzazione in restauro dei monumenti.

TITOLO XIII

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA NON MEDICA

Capo I

NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 459.

Nell'Università degli studi di Chieti sono istituite le seguenti scuole di specializzazione di area non sanitaria:

Facoltà di architettura:

restauro dei monumenti.

Art. 460.

I concorsi di ammissione relativi alle scuole di specializzazione, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico. Limitazioni e condizioni di ammissione per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 461.

Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, è per titoli ed esami.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei C.d.l. che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 462.

La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 463.

La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialità è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola. Eventuali allargamenti, che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle norme specifiche di ciascuna scuola.

Art. 464.

L'importo delle tasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 465.

Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 466.

Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia ovvero in caso di impedimento dei professori di seconda fascia anche a professori supplenti.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula, attraverso il consiglio di amministrazione e il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 467.

Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola, compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 468.

Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 469.

Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

Art. 470.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 471.

Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 472.

Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 473.

Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 474.

Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Capo II

NORME RELATIVE
ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

1 - *Restauro dei monumenti.*

Art. 1.

È istituita la scuola di specializzazione in restauro dei monumenti presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale dello studio e del restauro dei beni architettonici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in restauro dei monumenti.

Art. 2.

Il corso di studi ha la durata di due anni e prevede almeno 800 ore di insegnamento.

Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di architettura e il dipartimento di scienze, storia dell'architettura e restauro.

Art. 3.

Tenendo presente criteri generali per la regolamentazione dell'accesso di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990, ed in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 4.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea delle facoltà di architettura, ingegneria edile, civile e lettere.

Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Nel caso in cui il titolo straniero sia ritenuto equiparabile dal consiglio della scuola limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola stessa, l'indicazione viene riferita nella specifica tabella.

Art. 5.

Il consiglio della scuola determina con apposito manifesto degli studi, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione della scuola di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti;

le modalità di accertamento dell'attività svolta.

Art. 6.

Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate 500 ore delle 800 ore complessive di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area:

AREA 1 - *Restauro.*

Settore: H13X - Restauro ore 240; di cui 100 ore di laboratorio.

AREA 2 - *Storia.*

Settori:

H12X - Storia dell'architettura ore 90; di cui 10 ore di laboratorio;

L25A - Storia dell'arte medievale;

L25B - Storia dell'arte moderna;

M12A - Archivistica;

M12B - Paleografia.

AREA 3 - *Disegno e rilievo.*

Settore: H11X - Disegno ore 80; di cui 50 ore di laboratorio.

AREA 4 - *Materiali.*

Settori:

C03X - Chimica dei materiali;

C11X - Chimica per i beni culturali;

H09B - Tecnologie della produzione;

I14A - Scienza e tecnologia dei materiali ore 80; di cui 30 ore di laboratorio.

AREA 5 - *Strutture.*

Settori:

H07A - Scienza delle costruzioni;

H07B - Tecnica delle costruzioni ore 120; di cui 50 ore di laboratorio.

AREA 6 - *Economia e diritto.*

Settori:

H15X - Estimo ore 30;

N10X - Diritto amministrativo ore 30;

P01J - Economia regionale.

AREA 7 - *Impianti, ambiente, allestimento.*

Settori:

H01B - Costruzioni idrauliche;

H09A - Tecnologia dell'architettura;

H10C - Architettura degli interni e allestimento;

H14B - Urbanistica;

I05B - Fisica tecnica ambientale ore 50; di cui 10 ore di laboratorio.

AREA 8 - *Metodologie archeologiche.*

Settori:

B01B - Fisica;

L03B - Archeologia classica ore 80; di cui 50 ore di laboratorio;

L03D - Archeologia medievale;

L04X - Topografia antica.

Art. 7.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari.

Art. 8.

L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Chieti, 25 luglio 1998

Il pro-rettore: PAOLONE

98A7764

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 24 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Visto il decreto rettorale 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1996, n. 133, relativo alla facoltà di ingegneria;

Visto l'art. 25 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2130 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota del 4 giugno 1998, prot. 003552, della commissione europea - DGXV, con cui si comunica il parere positivo sulle proposte di modifica statutaria delle Università di Roma «La Sapienza» L'Aquila e Pavia, in quanto conformi alla direttiva 85/384/CEE;

Vista la nota n. 2402 del 31 ottobre 1996 nella quale viene conferito alle università la possibilità di sperimentare articolazione dei corsi e piani di studio autonomi;

Considerata la nota di indirizzo del Ministero in data 16 giugno 1998;

Considerato che nella suddetta nota si rileva la necessità di un tempestivo invio dei decreti rettorali (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana) delle tre università sopra citate, affinché possano essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni è ulteriormente modificato ed integrato, in base alle prescrizioni U.E., come segue:

Art. 1.

Al titolo XI dedicato alla facoltà di ingegneria — corsi di laurea e corsi di diploma universitario — l'art. 165 è cosi riformato:

Art. 165. La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

nel settore civile:

in ingegneria civile;

in ingegneria edile-architettura;

nel settore dell'informazione:

in ingegneria elettronica;

in ingegneria informatica;

nel settore industriale;

in ingegneria elettrica;

intersettoriale:

in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

La durata degli studi è di cinque anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

L'art. 171 recante l'ordinamento didattico della laurea in ingegneria edile viene così sostituito:

Art. 171.

Art. 1. *(Obiettivi del corso di laurea).*

1.1. Il corso di laurea in ingegneria edile - architettura ha un ordinamento specificamente strutturato nel rispetto della direttiva 85/384/CEE concernente i diplomi, certificati ed altri titoli che danno accesso, nell'UE, alle attività del settore dell'architettura.

1.2. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di dottore in ingegneria edile - architettura.

1.3. Il corso di laurea è articolato in due orientamenti per consentire agli studenti di scegliere l'ambito in cui sviluppare la tesi di laurea.

1.4. In base al presente statuto il consiglio di corso di laurea predispone per ogni anno accademico il manifesto degli studi indicando gli insegnamenti e i laboratori progettuali obbligatori (vedi tabella *B*), nonché le materie opzionali di orientamento per sviluppare la tesi di laurea dando allo studente, per ogni orientamento, alternative sia per il 28° che per il 29° esame (vedi tabella *C*).

1.5. Obiettivo del corso di studio è quello di creare una figura professionale che alla specifica capacità progettuale a livello architettonico e urbanistico accompagni la padronanza degli strumenti relativi alla fattibilità costruttiva dell'opera ideata, fino a poterne seguire con competenza la corretta esecuzione sotto il profilo estetico, funzionale e tecnico-economico. Si attua, pertanto, una integrazione in senso qualitativo della formazione storico-critica con quella scientifica, secondo una impostazione didattica che concepisce la progettazione come processo di sintesi, per conferire a tale figura professionale pieno titolo per operare, anche a livello europeo, nel campo della progettazione architettonica e urbanistica.

1.6. L'impostazione della didattica è tale da assicurare l'acquisizione di capacità creative e di professionalità legate alla realtà operativa che si deve presupporre in continuo divenire; a tal fine sono ammessi modelli pedagogici innovativi e comunque equilibrati sotto il profilo umanistico e scientifico.

Art. 2. *(Accesso al corso di laurea).*

2.1. L'iscrizione al corso di laurea è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli istituti universitari.

2.2. Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990 e della direttiva comunitaria 384/85 CE.

2.3. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di corso di laurea e sottoposte alla approvazione del consiglio di facoltà.

Art. 3. *(Disposizioni specifiche riguardanti il corso di laurea).*

3.1. Per assicurare una idonea assistenza didattica gli insegnamenti progettuali devono essere frequentati da non più di sessanta allievi e quelli applicativi da non più di centoventi allievi; qualora il numero di studenti iscritti in corso ecceda tali limiti (con tolleranza fino al 20%) si dovranno sdoppiare gli insegnamenti interessati.

3.2. Tutti gli insegnamenti sono specifici per il corso di laurea.

Art. 4. *(Ordinamento del corso di laurea).*

4.1. La durata del corso di laurea è stabilita in cinque anni.

4.2. L'attività didattica è di 4280 ore (vedi tabella *A*), con una tolleranza di ± 5%.

4.3. L'attività didattica è articolata in:

lezioni, impartite in ciascun insegnamento per dare le conoscenze formative di base e generali;

esercitazioni applicative;

esercitazioni progettuali;

laboratori progettuali, effettuati sotto la guida collegiale di più docenti, della medesima area disciplinare o di aree diverse, per accrescere negli allievi le capacità di analisi e di sintesi dei molteplici fattori che intervengono nella progettazione architettonica e urbanistica;

stages o tirocinii, finalizzati a porre l'allievo in contatto diretto con il mondo professionale e con il settore dell'industria edilizia secondo specifici prograsnmi predisposti dal consiglio di corso di laurea per ogni anno accademico; l'attività di tirocinio dovrà essere svolta in Italia o in un altro Paese della U.E. presso facoltà, studi professionali ed enti pubblici o privati che operano nel campo dell'architettura e/o dell'urbanistica.

4.4. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline raggruppate, per le quali è definito il numero minimo di ore di attività didattica, in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. In rapporto ai contenuti didattici e alle finalità formative che caratterizzano i singoli insegnamenti si hanno le seguenti aree disciplinari.

1. AREA DELLA STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELL'ARTE.

In quest'area disciplinare si persegue l'obiettivo fondamentale di acquisire, attraverso un approccio sostanzialmente «umanistico», il metodo storico-critico come supporto indispensabile per operare nel campo dell'architettura. In particolare l'insegnamento relativo all'arte contemporanea tende a dare quelle conoscenze necessarie per la comprensione storica e la valutazione critica dell'opera d'arte. L'insegnamento dell'estetica, inoltre, fornisce uno strumento metodologico per la lettura, la comprensione critica e la valutazione delle specifiche qualità dell'opera architettonica, intesa nel senso più ampio del termine.

Le discipline riguardanti la storia dell'architettura sono finalizzate alla conoscenza delle vicende fondamentali che, dalle origini ad oggi, hanno caratterizzato l'evoluzione dell'architettura sotto l'aspetto sia edilizio che urbanistico, in rapporto al quadro politico, economico, sociale e culturale delle varie epoche; in particolare si affrontano i metodi e le tecniche di ricerca a livello analitico e critico dell'opera architettonica, considerata nella sua realtà e nei suoi significati in rela-

zione alle cause, ai programmi, all'uso, agli aspetti costruttivi ed esaminata nel suo contesto anche ai fini dell'intervento sull'edilizia preesistente e sull'ambiente urbano. L'insegnamento della storia è fondamentale come formazione culturale propedeutica all'attività progettuale sviluppata con continuità nei cinque anni del corso di laurea.

2. AREA DELLA RAPPRESENTAZIONE E DEL RILIEVO.

Le discipline di questa area hanno l'obiettivo di formare capacità specifiche in ordine alla rappresentazione architettonica considerata nella sua duplice accezione di mezzo conoscitivo delle leggi geometriche che regolano la struttura formale, ma anche di atto espressivo e di comunicazione visiva dell'idea progettuale. Le competenze acquisite in questo campo costituiscono pertanto la base culturale e strumentale indispensabile tanto all'attività di progettazione, quanto alle operazioni di rilievo e di analisi interpretativa dell'architettura stessa.

In particolare gli insegnamenti relativi al disegno e al rilievo dell'architettura riguardano le basi teoriche e le conoscenze pratiche necessarie al raggiungimento della piena padronanza sia dei metodi fondamentali di rappresentazione che delle principali tecniche del linguaggio grafico e multimediali, ai fini della loro applicazione al processo progettuale in ogni sua fase, da quella di impostazione, a quella di elaborazione e approfondimento alle varie scale, a quella di definizione esecutiva secondo le norme e le convenzioni del disegno tecnico; trattano delle applicazioni di geometria descrittiva, fondamento della scienza della rappresentazione; affrontano infine le metodologie di rilievo architettonico e urbano, di tipo diretto e strumentale, con le conseguenti tecniche di restituzione metrica, morfologica e tematica.

L'insegnamento dell'informatica grafica, specifico per gli allievi del corso di laurea, riguarda le basi teoriche sui sistemi di elaborazione e sui linguaggi di programmazione, nonché le applicazioni relative alla progettazione architettonica e urbanistica assistita dal calcolatore.

Vengono inoltre impartite le conoscenze proprie della topografia classica e della fotogrammetria, in rapporto all'operatività nel campo architettonico e urbanistico.

3. AREA DELLA MATEMATICA E DELLA FISICA.

L'area comprende, gli insegnamenti che riguardano specificamente la teoria e gli strumenti propri dell'analisi matematica, della geometria e della fisica.

L'offerta didattica, articolata secondo i suddetti settori disciplinari, persegue nel suo complesso una duplice finalità formativa: in termini generali, si propone di contribuire alla preparazione culturale per quanto attiene all'apprendimento del metodo scientifico e sperimentale come logica di pensiero e come principio di rigore nella prassi operativa; in termini più propriamente applicativi, è indirizzata a fornire le conoscenze fisico-matematiche necessarie per risolvere i vari problemi tecnici e tecnologici che si incontrano nella progettazione architettonica e nel costruire.

4. AREA ECONOMICA, GIURIDICA E SOCIOLOGICA.

L'area comprende le discipline finalizzate alla conoscenza delle problematiche di natura economica e sociale; nonché dei vincoli giuridici che concorrono a definire il contesto di riferimento in cui si volge l'esercizio professionale, l'attuazione e la gestione nel campo dell'architettura e dell'urbanistica.

Gli aspetti economici sono affrontati approfondendo i principi e i metodi estimativi, con particolare riguardo alle tecniche di valutazione qualitativa e di stima dei costi delle opere edilizie, degli interventi urbanistici e infrastrutturali urbani.

Gli aspetti giuridici riguardano le conoscenze dei principali soggetti, tipi di obbligazione e norme legislative che regolano la realizzazione delle opere pubbliche e private e l'attività urbanistica.

Gli aspetti sociali riguardano quelli impliciti nella progettazione architettonica e urbana per soddisfare le esigenze dell'individuo e della collettività, in rapporto alla caratterizzazione del contesto insediativo e umano in cui si opera.

5. AREA DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DEL RESTAURO.

Le discipline di questa area sono rivolte alla formazione di competenze specifiche in merito alla progettazione architettonica, compresi il restauro e la ristrutturazione edilizia, secondo una impostazione didattica che concepisce la progettazione stessa come sintesi tra gli aspetti formali, funzionali e tecnico-costruttivi.

Gli insegnamenti sono impostati in modo da assicurare l'equilibrio tra «teoria» e «pratica»: da un lato vengono approfonditi i principi, i metodi e gli strumenti che presiedono al progetto, visti sotto il profilo storico-critico e rapportati alle tendenze più significative della ricerca architettonica contemporanea; dall'altro viene sviluppata un'ampia attività di sperimentazione progettuale nell'ambito delle esercitazioni.

L'obiettivo fondamentale è di garantire le condizioni per una preparazione culturale e una capacità operativa pienamente adeguate alla complessità dei contenuti propria del progetto di architettura ed è perseguito tramite una offerta didattica articolata che, con approcci diversificati secondo le varie discipline convergenti nell'area, conduce gradualmente alla piena padronanza del processo progettuale in ogni sua fase, da quella di ideazione e impostazione generale, a quella di sviluppo esecutivo e di definizione del dettaglio.

In particolare gli insegnamenti relativi alla progettazione architettonica approfondiscono, sia a livello metodologico che applicativo, i principi fondamentali della progettazione stessa come processo di sintesi tra forma, funzione e costruzione: i criteri di configurazione, conformazione e distribuzione degli spazi come coerente risposta alle esigenze dell'uomo; i caratteri tipologici, morfologici e linguistici dell'organismo architettonico, anche alla luce delle loro motivazioni storiche; le correlazioni tra l'opera di architettura e il contesto di appartenenza, inteso nel senso più ampio del termine; la fattibilità costruttiva dell'opera e il ruolo della tecnica nella sintesi progettuale, attraverso lo studio degli elementi costruttivi e di fabbrica, nonché dei procedimenti di realizzazione, visti nella loro coerenza sia con la concezione formale che con il programma funzionale del progetto di architettura.

Le discipline relative al restauro sono indirizzate a fornire le conoscenze necessarie per operare con piena competenza storico-tecnica nel campo della tutela e del recupero del patrimonio architettonico esistente. Riguardano in particolare: i fondamenti teorici dell'azione di tutela, visti anche nella loro evoluzione storica; le tecniche di indagine archivistica per la comprensione dell'opera sotto il profilo storico, formale e costruttivo; i metodi di indagine diretta e indiretta per la diagnosi dei fenomeni di degrado; i metodi di intervento conservativo, nonché quelli relativi al progetto di ristrutturazione e di risanamento.

6. AREA DELL'URBANISTICA.

L'area comprende gli insegnamenti finalizzati alla conoscenza delle problematiche specifiche e interdisciplinari che riguardano il progetto della città e all'acquisizione dei metodi e degli strumenti per la redazione dei piani alle varie scale.

Gli insegnamenti del settore urbanistico sono volti: alla conoscenza teorica e pratica delle varie tipologie di piano; alla comprensione del ruolo che queste hanno nel processo di trasformazione degli insediamenti, analizzandone anche l'evoluzione storica; alla acquisizione di capacità progettuali dei piani sotto il profilo formale, funzionale e socioeconomico, dotandoli dei relativi riferimenti normativi; alla progettazione di interventi specifici a scala urbana, di nuovo impianto o di recupero, compresa la valutazione dei problemi attuativi e di impatto ambientale.

7. AREA DELLA PRODUZIONE EDILIZIA E DELLE TECNOLOGIE EDILIZIE.

L'area comprende gli insegnamenti che, con contenuti disciplinari articolati, concorrono nell'insieme a fornire le conoscenze di base e specialistiche in merito agli aspetti tecnologici proprii dell'architettura e dell'urbanistica.

L'offerta didattica approfondisce i seguenti aspetti specifici:

tecnologia di produzione e lavorazione dei materiali: loro caratteristiche chimico-fisiche e di attitudine ai diversi impieghi; tecnologia dei componenti edilizi, studiati sotto i profili della loro progettazione, produzione con metodi industriali o artigianali, caratteristiche prestazionali e di qualità, attitudine a integrarsi in sistemi costruttivi complessi;

i principi teorici e le modalità applicative della fisica tecnica e dell'impiantistica, finalizzati al controllo ambientale degli spazi architettonici nei loro aspetti igrotermici, illuminotecnici, elettrotecnici e acustici;

le tecniche di progettazione e organizzazione del cantiere, la progettazione e la gestione delle fasi e dei cicli di lavorazione, le tecniche di esecuzione dei sottosistemi tecnologici;

le caratteristiche morfologiche e le tecnologie costruttive delle infrastrutture, sia idrauliche che stradali, relative alle opere di urbanizzazione primaria.

La finalità metodologica generale che accomuna gli insegnamenti dell'area è sviluppare le capacità di integrazione, nell'ambito della sintesi progettuale, tra le suddette conoscenze specialistiche e le scelte architettoniche e urbanistiche.

8. AREA DELLA PROGETTAZIONE E DELLE TECNOLOGIE DELLE STRUTTURE.

L'insegnamento delle discipline dell'area è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze relative alla comprensione del comportamento dei materiali naturali e artificiali e dei sistemi strutturali volti a garantire la stabilità delle opere di architettura.

Sono oggetto di specifico studio:

le conoscenze inerenti la meccanica dei solidi;

le condizioni di stabilità o di dissesto statico di fabbricati e altri manufatti;

le modalità e i comportamenti delle varie tipologie strutturali;

i metodi di progettazione e dimensionamento delle strutture di nuova costruzione secondo le specifiche caratteristiche dei materiali impiegati (murature, cemento amato, acciaio, legno);

i metodi di consolidamento e la ristrutturazione statica dei fabbricati;

le basi teoriche e sperimentali relative alle opere di fondazione in rapporto alla capacità di resistenza dei terreni.

L'integrazione delle conoscenze specifiche dell'area nella più generale sintesi progettuale avverrà attraverso

laboratori progettuali a carattere interdisciplinare coordinati con l'area della progettazione architettonica e del restauro.

4.5. Il monte ore destinato alle aree 1 (storia dell'architettura e dell'arte), 2 (rappresentazione e rilievo), 5 (progettazione architettonica e restauro) e 6 (urbanistica), ivi compreso il laboratorio progettuale per le tesi di laurea (di 300 ore), è di 2720 ore, pari al 64% delle ore complessive del corso.

4.6. L'ordinamento didattico è ripartito in:

insegnamenti e laboratori obbligatori, per un totale di 3740 ore (27 esami più i relativi laboratori progettuali), attribuite alle aree disciplinari in accordo con l'allegata tabella *B;*

insegnamenti e laboratori di orientamento per la tesi di laurea, comprendenti 240 ore di insegnamento (28° e 29° esme) e un laboratorio progettuale di 300 ore, per consentire agli allievi, in accordo con l'allegata tabella *C,* 2 orientamenti opzionali;

stages o tirocinii, che all'inizio di ogni anno accademico il consiglio di corso di laurea potrà programmare, per un massimo di 200 ore, in base alle possibilità di collaborazione con facoltà, studi professionali ed enti pubblici o privati che operano nel campo dell'architettura e/o dell'urbanistica.

4.7. L'ordinamento didattico è organizzato in:

insegnamenti di base monodisciplinari, pari a 80 ore di insegnamento (60 ore di lezioni e 20 ore di esercitazioni);

insegnamenti di base integrati, (massimo tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 40 ore, impartiti anche da più docenti che faranno parte della stessa commissione di esame), per un totale di 120 ore per insegnamento, comprensive di lezioni ed esercitazioni;

insegnamenti applicativi monodisciplinari, pari a 120 ore di insegnamento (60 ore di lezioni e 60 ore di esercitazioni);

insegnamenti applicativi integrati (massimo tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 40 ore, impartiti anche da più docenti che faranno parte della stessa commissione di esame), per un totale di 120 ore per insegnamento, comprensive di lezioni ed esercitazioni;

insegnamenti progettuali, monodisciplinari, pari a 120 ore per insegnamento, comprensive di 60 ore di lezione e 60 ore di esercitazioni progettuali coordinate con i laboratori progettuali;

laboratori progettuali, pari a 60 ore, gestiti dagli insegnamenti progettuali monodisciplinari in modo autonomo o integrati tra loro per anno di corso su parere del Consiglio di corso di laurea;

insegnamenti storico-critici, monodisciplinari o integrati, pari a 120 ore per insegnamento (massimo due moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 40 ore).

4.8. I programmi degli insegnamenti e dei laboratori di cui al punto 4.7. devono essere formulati in base ai contenuti indicati nell'allegata tabella *D* e pubblicati ogni anno sull'ordine degli studi della facoltà.

4.9. Gli esiti dell'attività svolta dallo studente sono accertati attraverso esami di profitto che complessivamente devono essere 29.

4.10. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve avere sostenuto con esito positivo gli esami previsti dal proprio piano di studi e partecipato regolarmente ai laboratori progettuali e agli stages o tirocinii.

4.11. La tesi di laurea riguarda temi inerenti la progettazione architettonica e/o urbanistica ed è didatticamente assistita da un laboratorio progettuale di 300 ore (vedi tabella *C).*

4.12. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare, attraverso specifiche prove di idoneità, la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 5. *(Frequenza e assistenza nei laboratori progettuali).*

5.1. La frequenza ai laboratori progettuali è obbligatoria e dovrà essere attestata per ogni allievo entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico; l'attestato esenta dal dover rifrequentare il laboratorio, qualora l'allievo abbia svolto le elaborazioni minime stabilite dal Consiglio di corso di Laurea o si ritenga che sia in grado di espletarle entro sei mesi dalla scadenza ufficiale. La frequenza non potrà essere inferiore all'80% delle ore prestabilite in orario.

5.2. Per assicurare una idonea assistenza didattica, esercitazioni e laboratori progettuali devono essere organizzati in modo da garantire il controllo individuale dell'attività progettuale. Pertanto l'assistenza alle esercitazioni e ai laboratori progettuali deve essere effettuata per gruppi di allievi non superiori a 20.

5.3. Per rispettare la prescrizione del comma precedente, la facoltà potrà ricorrere alla collaborazione di liberi professionisti qualificati, di esperti appartenenti alla pubblica amministrazione (comandati o con specifica autorizzazione), di dottori di ricerca (da impegnare con contratto a termine o mediante borse biennali). A tale scopo potranno essere stipulati contratti di diritto privato e convenzioni con Enti pubblici e privati, industrie o imprese.

5.4. Per svolgere l'attività di laboratorio dovrà essere messo a disposizione degli allievi materiale didattico sia per consultazione (pubblicazioni, riviste, audiovisivi, ecc.), sia per elaborazione (computer, attrezzature per il disegno e la modellistica, ecc.)

5.5. L'attività degli studenti in ciascun laboratorio progettuale o applicativo sarà verificata, in base a modalità stabilite all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio di corso di laurea, nell'ambito dell'esame relativo all'insegnamento a cui è affidata la gestione del laboratorio stesso.

Art. 6. *(Visite di istruzione e stages).*

6.1. Per il completamento formativo degli allievi:

a) si effettueranno, nell'ambito delle esercitazioni, visite guidate da docenti ed esperti riguardanti opere significative di architettura e/o di urbanistica, musei, cantieri ed industrie, secondo un programma predisposto dal consiglio di corso di laurea all'inizio di ogni anno accademico.

b) in base alle risorse disponibili e a un programma coordinato del consiglio di corso di laurea, si effettueranno viaggi di istruzione in Italia e/o in altri Paesi, a cui potranno partecipare allievi degli anni di corso dal 2° al 5°.

Art. 7. *(Esami all'estero).*

7.1. Ai sensi della normativa vigente è data la possibilità di svolgere esami all'estero, in particolare nell'U.E., secondo un regolamento redatto dal consiglio di corso di laurea.

Art. 8. *(Abbreviazione di corso per laureati in architettura).*

8.1. I laureati in architettura che hanno sostenuto l'esame di laurea dopo l'entrata in vigore del presente decreto potranno acquisire il titolo di dottore in ingegneria edile - architettura dopo aver seguito un corso di laurea abbreviato; gli esami da sostenere, in numero non superiore a 4, saranno determinati dal consiglio di corso di laurea sulla base del *curriculum* del candidato, che dovrà svolgere la propria tesi di laurea su argomenti riguardanti la progettazione integrata, frequentando il relativo laboratorio progettuale di 300 ore.

Art. 9. *(Ammissioni, passaggi e norme transitorie).*

9.1. Il consiglio di facoltà, su parere del consiglio di corso di laurea, redigerà un regolamento in merito.

TABELLA *A*

NUMERO DI INSEGNAMENTI
LABORATORI PROGETTUALI E MONTE ORE

29 insegnamenti	(M: monodisciplinari; I: integrati)	3200 ore
13 laboratori progettuali	(L)	780 ore
1 laboratorio progettuale per la tesi di laurea	(LT)	300 ore
	per complessive . . .	4280 ore

TABELLA *B*

INSEGNAMENTI E LABORATORI OBBLIGATORI

27 insegnamenti

Lezioni	1720
Esercitazioni applicative	640
Esercitazioni progettuali	600
Ore totali . . .	2960
Laboratori progettuali	780

1. AREA DELLA STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELL'ARTE.

2 insegnamenti

Lezioni	160
Esercitazioni applicative	80
Esercitazioni progettuali	—
Ore totali . . .	240
Laboratori progettuali	60

2 insegnamenti storico-critici, monodisciplinari o integrati:

M - *storia dell'architettura 1* - (SETT. H12X) [1° anno]

M - *storia dell'architettura 2* - (SETT. H12X) [4° anno]

1 laboratorio progettuale:

L - *laboratorio progettuale* integrato con insegnamenti dell'area della progettazione architettonica e del restauro, secondo quanto stabilito nell'art. 4.7. [1° anno].

2. AREA DELLA RAPPRESENTAZIONE E DEL RILIEVO.

3 insegnamenti

Lezioni	180
Esercitazioni applicative	—
Esercitazioni progettuali	180
Ore totali . . .	360
Laboratori progettuali	120

2 insegnamenti applicativi, monodisciplinari:

M - *disegno dell'architettura* - (SETT. H11X) [1° anno]

M - *rilievo dell'architettura* - (SETT. H11X) [3° anno]

oppure

M - *disegno dell'architettura 1* - (SETT. H11X) [1° anno]

M - *disegno dell'architettura 2* - (SETT. H11X) [3° anno]

1 insegnamento di base, monodisciplinare:

M - *informatica grafica (edili)* - (SETT. K05A) [3° anno]

2 laboratori progettuali:

L - *laboratorio progettuale,* integrabile secondo quanto stabilito nell'art. 4.7 [1° anno]

L - *laboratorio per applicazioni CAD,* integrabile secondo quanto stabilito nell'art. 4.7 [3° anno]

3. AREA DELLA MATEMATICA E DELLA FISICA.

4 insegnamenti

Lezioni	240
Esercitazioni applicative	80
Esercitazioni progettuali	—
Ore totali...	320
Laboratori progettuali	—

1 insegnamento di base, monodisciplinare:

M - *geometria* [1° anno]

2 insegnamenti di base, monodisciplinari:

M - *analisi matematica 1* - (SETT. A02A) [1° anno]

M - *analisi matematica 2* - (SETT. A02A) [2° anno]

1 insegnamento di base, monodisciplinare:

M - *fisica generale* - (SETT. B01A) [1° anno]

4. AREA ECONOMICA, GIURIDICA E SOCIOLOGICA.

2 insegnamenti

Lezioni	120
Esercitazioni applicative	120
Esercitazioni progettuali	—
Ore totali...	240
Laboratori progettuali	—

1 insegnamento applicativo, monodisciplinare:

M - *economia ed estimo civile* - (SETT. H15X) [5° anno]

1 insegnamento applicativo, integrato tra:

I - *diritto urbanistico* - (SETT. N10X) [5° anno]
legislazione delle oo.pp. e dell'edilizia - (SETT. N10X)
sociologia o *sociologia urbana* - (SETT. Q05A)

5. AREA DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DEL RESTAURO.

6 insegnamenti

Lezioni	360
Esercitazioni applicative	—
Esercitazioni progettuali	360
Ore totali...	720
Laboratori progettuali	360

6 insegnamenti progettuali, monodisciplinari:

M - *architettura e composizione architettonica 1* - (SETT. H10A) [2° anno]

M - *architettura e composizione architettonica 2* - (SETT. H10A) [3° anno]

M - *architettura e composizione architettonica 3* - (SETT. H10A) [4° anno]

M - *architettura tecnica 1* - (SETT. H08A) [2° anno]

M - *architettura tecnica 2* - (SETT. H08A) [3° anno]

M - *restauro architettonico* - (SETT. H13X) [5° anno]

6 laboratori progettuali:

L - *6 laboratori progettuali,* ognuno gestito in modo autonomo da uno degli insegnamenti sopra indicati oppure integrabile secondo quanto stabilito nell'art. 4.7.

6. AREA DELL'URBANISTICA.

2 insegnamenti

Lezioni	120
Esercitazioni applicative	—
Esercitazioni progettuali	120
Ore totali...	240
Laboratori progettuali	120

2 insegnamenti progettuali, monodisciplinari:

M - *urbanistica 1* - (SETT. H14B) [2° anno]

M - *tecnica urbanistica* - (SETT. H14A) [4° anno]

2 laboratori progettuali:

L - *2 laboratori progettuali,* ognuno gestito in modo autonomo da uno degli insegnamenti sopra indicati oppure integrabile secondo quanto stabilito nell'art. 4.7.

7. AREA DELLA PRODUZIONE EDILIZIA E DELLE TECNOLOGIE EDILIZIE.

4 insegnamenti

Lezioni	280
Esercitazioni applicative	160
Esercitazioni progettuali	—
Ore totali...	440
Laboratori progettuali	60

1 insegnamento di base, monodisciplinare:

M - *chimica* (SETT. C06X) oppure *tecnologia dei materiali e chimica applicata* - (SETT. I14A) [3° anno]

2 insegnamenti applicativi, monodisciplinari o integrati:

M - *fisica tecnica* - (SETT. I05B) [3° anno]

M - *costruzioni idrauliche (urbane)* - (SETT. H01B)

oppure:

I - *costruzioni idrauliche (urbane)* - (SETT H01B) + *tecnica dei lavori stradali* - (SETT. H03X) [4° anno]

1 insegnamento applicativo, monodisciplinare o integrato:

M - *organizzazione del cantiere* - (SETT. H01B) oppure: *tecnologia degli elementi costruttivi* - (SETT. H08B)

oppure:

I - *organizzazione del cantiere* - (SETT. H08B) + tecnologia degli elementi costruttivi - (SETT. H08O) [5° anno]

1 laboratorio progettuale:

L - *laboratorio progettuale di tecnologie edilizie* - (SETT. H08B), integrabile secondo quanto stabilito nell'art. 4.7. [5° anno]

8. AREA DELLA PROGETTAZIONE E DELLE TECNOLOGIE DELLE STRUTTURE.

4 insegnamenti

Lezioni	240
Esercitazioni applicative	200
Esercitazioni progettuali	—
Ore totali . . .	440
Laboratori progettuali	60

1 insegnamento di base, monodisciplinare:

M - *statica* - (SETT. H07A) oppure *meccanica razionale* - (SETT. A03X) [2° anno]

3 insegnamenti applicativi, monodisciplinari:

M - *scienza delle costruzioni* - (SETT. H07A) [3° anno]

M - *tecnica delle costruzioni* - (SETT. H07B) [4° anno]

M - geotecnica - (SETT. H06X) [4° anno]

1 laboratorio progettuale:

L - *laboratorio progettuale* integrabile secondo quanto stabilito nell'art. 47. [4° anno]

TABELLA *C*

INSEGNAMENTI OPZIONALI
E LABORATORI PER LA TESI DI LAUREA
[5° anno]

2 insegnamenti

Lezioni	120
Esercitazioni applicative	—
Esercitazioni progettuali	120
Ore totali . . .	240
Laboratori progettuali	300

ORIENTAMENTO *A*

28° ESAME.

1 insegnamento progettuale monodisciplinare tra:

M - *architettura e composizione architettonica 4* - (SETT. H10A)

M - *architettura tecnica e tiopologie edilizie* - (SETT. H08A)

29° ESAME.

1 insegnamento, applicativo o progettuale, monodisciplinare, tra:

M - *progettazione degli elementi costruttivi* - (SETT. H08A)

M - *tecnica delle costruzioni 2* - (SETT. H07B)

M - *progetto di strutture* - (SETT. H07B)

LABORATORIO PROGETTUALE.

LT - *laboratorio progettuale per la tesi di laurea,* di 300 ore, secondo quanto stabilito nell'art. 4.11.

ORIENTAMENTO *B*

28° ESAME.

1 insegnamento progettuale monodisciplinare tra:

M - *architettura e composizione architettonica 4* - (SETT. H10A)

M - *progettazione urbanistica* - (SETT. H14B)

29° ESAME

1 insegnamento, applicativo o progettuale, monodisciplinare tra:

M - *recupero e conservazione degli edifici* - (SETT. H08A)

M - *fotogrammetria* - (SETT. H05X)

M - *problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica* - (SETT. H07B)

LABORATORIO PROGETTUALE.

LT - *laboratorio progettuale per la tesi di laurea,* di 300 ore, secondo quanto stabilito nell'art. 4.11.

TABELLA *D*

ELENCO INSEGNAMENTI E LABORATORI
PROGETTUALI A STATUTO

Con sintetica individuazione dei contenuti

1. AREA DELLA STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELL'ARTE.

OB - Storia dell'architettura 1 - (SETT. H12X) [1°]

Il corso propone una trattazione dei singoli periodi mettendo in risalto le caratteristiche spaziali, formali, stilistiche, tipologiche e costruttive delle opere più significative; vengono illustrate e delineate le scuole, le correnti e gli autori più rappresentativi nei varii periodi storici; nel corso è compreso un approccio di riferimento alle teorie estetiche.

OB - Storia dell'architettura 2 - (SETT. H12X) [4°]

L'insegnamento tende a fornire una conoscenza storico-critica delle principali esperienze dell'architettura contemporanea, dalle origini dell'architettura moderna alle correnti dell'architettura attuale; lo scopo è di completare la formazione culturale dell'allievo derivante dallo studio dell'architettura del passato; vengono trattati anche gli episodi fondamentali della produzione artistica del novecento.

L - *Laboratorio progettuale* - [1°]

Elaborazioni sul tema della storia dell'architettura integrate con insegnamenti dell'area della progettazione architettonica e del restauro.

2. AREA DELLA RAPPRESENTAZIONE E DEL RILIEVO.

OB - *Disegno dell'architettura (1-2)*- (SETT. H11X) [1°-3°]

I corsi si pongono come obiettivo la ricerca e l'insegnamento dei metodi e degli strumenti che consentono di «leggere, vedere e disegnare» lo spazio architettonico; si eseguono applicazioni pratiche di differenti modi e tecniche di rappresentazione architettonica.

OB - *Rilievo dell'architettura* - (SETT. H11X) [3°]

Si trattano i fondamenti teorici del rilevamento finalizzato all'architettura e all'urbanistica, con riferimenti storici e cenni ai metodi attuali; vengono effettuate esperienze di rilievo e di restituzione grafica.

OB - *Informatica grafica (edili)* - (SETT. K05A) [2°]

Il corso fornisce le basi teoriche e gli strumenti operativi per l'utilizzazione dell'informatica a supporto della progettazione architettonica e urbanistica; si studiano le nozioni fondamentali dell'informatica, i principali linguaggi di programmazione, le caratteristiche dell'elaboratore e la struttura dei sistemi per la grafica architettonica; nelle esercitazioni si esegue un progetto utilizzando il CAD.

OP - *Fotogrammetria* - (SETT. H05X) [5°]

I principi del rilievo e della restituzione fotografica; i sistemi di riferimento spaziali, planimetrici e altimetrici; le tecniche di rilievo a scopi cartografici e architettonico-urbanistici; gli strumenti per la presa fotogrammetrica; le esercitazioni consistono nella progettazione e nella esecuzione di un rilievo con metodi fotogrammetrici analitici.

L - *Laboratorio progettuale* - [1°]

Elaborazioni progettuali a carattere elementare sul tema dell'architettura per la residenza; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 1, 3.

L - *Laboratorio per applicazioni CAD* - [3°]

Elaborazioni a carattere pratico relative all'utilizzazione del CAD nell'ambito della progettazione architettonica e urbana.

3. AREA DELLA MATEMATICA E DELLA FISICA.

OB - *Analisi matematica (1-2)* - (SETT. A02A) [1°2°]

I due corsi forniscono al tempo stesso un approccio culturale al metodo scientifico e una conoscenza degli strumenti matematici fondamentali per affrontare dal punto di vista analitico i problemi tecnici e tecnologici sottesi dal progettare e dal costruire per l'architettura.

OB - *Geometria* - (SETT. A01C) [1°]

Ambedue i corsi si propongono di dare le conoscenze basilari per quanto attiene la geometria analitica e la geometria descrittiva, in tutti gli aspetti direttamente e indirettamente connessi con l'identificazione sul piano e nello spazio di forme geometriche.

OB - *Fisica generale* - (SETT. B01A) [1°]

Vengono affrontati tutti i campi della fisica tradizionale, dalla meccanica alla termodinamica con riferimenti anche all'elettromagnetismo e all'ottica geometrica, con una trattazione rivolta agli aspetti teorici ma altresì agli aspetti legati al progettare e al costruire.

4. AREA ECONOMICA, GIURIDICA E SOCIOLOGICA.

OB - *Economia ed estimo civile* - (SETT. H15X) [5°]

Si affrontano gli aspetti economici della pratica architettonica e urbanistica approfondendo i principi e i metodi estimativi, con particolare riguardo alle tecniche di valutazione qualitativa e di stima dei costi delle opere edilizie, degli interventi urbanistici e infrastrutturali urbani.

OB - *Diritto urbanistico* - (SETT. N10X) [5°]

Szxi studia l'evoluzione della materia urbanistica e, in particolare,
le norme, gli strumenti di piano regolatore e la pianificazione territoriale.

OB - *Legislazione delle oo.pp. e dell'edilizia* - (SETT. N10X) [5°]

Gli aspetti trattati riguardano la conoscenza dei soggetti giuridici, dei tipi di obbligazione e delle norme legislative che regolano la realizzazione delle opere pubbliche e private e l'attività urbanistica; viene anche affrontato il tema della normativa di prevenzione ed antinfortunistica.

OB - *Sociologia* - (SETT. Q05A) [5°]

Il corso affronta l'evoluzione storica della sociologia dai primi studi sulla società alle più recenti tendenze contemporanee, con particolare riferimento alla sociologia dell'arte intesa come studio del rapporto dialettico tra arte e società.

OB - *Sociologia urbana* - (SETT. Q05A) [5°]

L'insegnamento della sociologia è, in questo corso, particolarmente rivolto verso la caratterizzazione del contesto insediativo e umano in cui opera il progettista, analizzando la stratificazione sociale e le formazioni urbane e territoriali, con riferimento ai mutamenti sociali delle società industriali mature.

5. AREA DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DEL RESTAURO.

OB - *Architettura e composizione architettonica 1* - (SETT. H10A) [2°]

Il corso introduce alla progettazione architettonica attraverso l'analisi critica di edifici significativi, realizzati dagli inizi del Movimento moderno a oggi; si intende fornire conoscenze basilari sia sugli aspetti teorici che sugli strumenti di impostazione e controllo della progettazione architettonica; le esercitazioni progettuali consistono in un progetto di un organismo architettonico elementare.

OB - *Architettura e composizione architettonica 2* - (SETT. H10A) [3°]

Nel corso si analizza la progettazione architettonica con particolare riguardo agli aspetti distributivo-funzionali, ponendoli in stretta relazione con le valenze spaziali e morfologiche dell'organismo architettonico; nelle esercitazioni progettuali si studiano le tipologie degli edifici pubblici e privati a carattere collettivo.

OB - *Architettura e composizione architettonica 3* - (SETT. H10A) [4°]

Nel corso si approfondiscono gli aspetti relativi all'evoluzione storica dell'organismo architettonico con particolare riguardo alla residenza e il rapporto tra tipologia edilizia e forma urbana; nelle esercitazioni progettuali si esegue il progetto di un complesso residenziale.

OB - *Architettura tecnica 1* - (SETT. H08A) [2°]

Nel corso si affronta la progettazione e realizzazione dell'organismo architettonico inteso come risultato di un processo di sintesi tra l'ideazione della forma e la fattibilità costruttiva; le esercitazioni progettuali consistono nel progetto di una abitazione unifamiliare.

OB - *Architettura tecnica 2* - (SETT. H08A) [3°]

La concezione formale e il programma funzionale del progetto di architettura vengono messi in relazione con lo studio degli elementi costruttivi e di fabbrica, nonché dei procedimenti di realizzazione; nelle esercitazioni progettuali si affronta il tema della progettazione di una abitazione plurifamiliare.

OB - *Restauro architettonico* - (SETT. H16X) [5°]

Il corso è indirizzato a fornire le conoscenze necessarie per operare con competenza storico-tecnica nel campo della tutela e del recupero del patrimonio architettonico esistente, anche sulla base dello studio dell'evoluzione storica delle teorie del restauro; le esercitazioni consistono in un progetto di restauro di un edificio di interesse storico.

OP - *Recupero e conservazione degli edifici* - (SETT. H08A) [5°]

Nel corso si analizzano le attuali tendenze progettuali ai fini del recupero e del restauro; si prospettano i metodi per la definizione del degrado e per il raffronto tra le tecniche costruttive tradizionali e quelle innovative; si esaminano le principali tecniche di risanamento e di consolidamento; le esercitazioni progettuali riguardano il recupero di un complesso preesistente con valori ambientali e/o storici.

OP - *Architettura e composizione architettonica 4* - (SETT. H10A) [5°]

Il corso approfondisce le problematiche e i metodi della progettazione architettonica, riferendosi in particolare alle correlazioni tra l'opera di architettura e il contesto di appartenenza, inteso nel senso più ampio del termine; le esercitazioni progettuali sviluppano una progettazione architettonica con particolare attenzione al rapporto tra intervento e contesto.

OP - *Architettura tecnica e tipologie edilizie* - (SETT. H08A) [5°]

Il corso propone lo studio della tipologia e dei caratteri tipologici come struttura logica dell'organismo architettonico, attraverso letture critiche di opere di architettura finalizzate all'individuazione dello specifico ruolo svolto dalle tipologie nell'impostazione del progetto; nelle esercitazioni progettuali si esegue il progetto di un edificio pubblico.

OP - *Progettazione degli elementi costruttivi* - (SETT. H08A) [5°]

Nel corso si vogliono dare gli aspetti di metodo e di analisi per la progettazione dei componenti per l'edilizia, con specifico riferimento ai procedimenti industrializzati e in particolare all'industrial design; le esercitazioni progettuali consistono nel progetto di un componente architettonico da produrre industrialmente.

L - *Laboratorio progettuale di architettura e composizione architettonica 1* - [2°]

Elaborazioni progettuali a carattere elementare sul tema dell'architettura per i servizi; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 1, 2, 5.

L - *Laboratorio progettuale di architettura e composizione architettonica 2*- [3°]

Elaborazioni progettuali sul tema dell'architettura per la collettività; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 2, 5, 6, 7.

L - *Laboratorio progettuale di architettura e composizione architettonica 3* - [4°]

Elaborazioni progettuali sul tema dell'architettura per la residenza a carattere urbano; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 1, 5, 6, 8.

L - *Laboratorio progettuale di architettura tecnica 1* - [2°]

Elaborazioni progettuali a carattere esecutivo sul tema dell'architettura per la residenza unifamiliare; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 2, 3, 5.

L - *Laboratorio progettuale di architettura tecnica 2* - [3°]

Elaborazioni progettuali a carattere esecutivo sul tema dell'architettura per la residenza plurifamiliare; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 5, 7, 8.

L - *Laboratorio progettuale di restauro architettonico* - [5°]

Elaborazioni progettuali sul tema del restauro di edifici di interesse storico; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 2, 7, 8.

6. AREA DELL'URBANISTICA.

OB - *Urbanistica* - (SETT. H14B) [2°]

Nel corso si studia l'assetto degli insediamenti sotto il profilo analitico e sotto quello progettuale; si tratta la storia della pianificazione, i livelli e i settori della strumentazione urbanistica, nonché le tecniche di elaborazione del Piano urbanistico; le esercitazioni progettuali consistono nel progetto urbanistico di un piccolo insediamento con residenze e servizi.

OP - *Tecnica urbanistica* - (SETT. H14A) [4°]

Il corso tratta i metodi e gli strumenti per il controllo delle trasformazioni dell'ambiente; viene proposto un approccio metodologico all'uso degli indicatori urbanistico-territoriali e si sperimentano nuovi strumenti per la progettazione urbanistica; le esercitazioni progettuali riguardano progetti e/o piani a scala urbana.

OP - *Progettazione urbanistica* - (SETT. H14B) [5°]

Scopo del corso è fornire una specifica competenza per operare nel campo del town *design,* affrontandone i criteri generali, il rapporto con l'architettura e le relazioni con il paesaggio; nelle esercitazioni si esegue un progetto in un'area di rilevante valore urbanistico.

L - *Laboratorio progettuale di urbanistica* - [2°]

Elaborazioni progettuali a carattere elementare sul tema della progettazione urbanistica; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 1, 2, 4, 5.

L - *Laboratorio progettuale di tecnica urbanistica* - [4°]

Elaborazioni progettuali complesse sul tema della pianificazione urbanistica e del recupero urbano; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 2, 5, 6.

7. AREA DELLA PRODUZIONE EDILIZIA E DELLE TECNOLOGIE EDILIZIE.

OB - *Chimica* - (SETT. C06X) [3°]

Il corso tratta i fondamenti della chimica organica e inorganica, le strutture e le proprietà chimico-fisiche dei materiali da costruzione, aspetti chimico-fisici del degrado dei materiali, cenni di chimica dell'inquinamento atmosferico.

OB - *Tecnologia dei materiali e chimica applicata* - (SETT. I14A) [3°]

Il corso tratta gli aspetti generali della chimica, i campi di applicazione nell'edilizia e le tecnologie dei materiali per le costruzioni edili: leganti aerei e idraulici, calcestruzzo, acciaio e leghe metalliche, materiali ceramici, materie plastiche, legno, vetro, materiali compositi.

OB - *Fisica tecnica* - (SETT. I05B) [3°]

Argomenti del corso sono: la trasmissione del calore; i campi termici; il flusso termico; gli scambiatori di calore; i collettori solari; i sistemi e i processi termodinamici; le macchine termiche e frigorifere; la climatizzazione degli ambienti e il benessere termoigrometrico; fondamenti di fotometria; fondamenti di acustica applicata.

OB - *Costruzioni idrauliche (urbane)* - (SETT. H01B) [4°]

Il corso comprende: elementi di idraulica e di idrologia; costruzioni idrauliche urbane: sistemi di presa, raccolta e distribuzione dell'acqua; sistemi di approvvigionamento; sistemi di fognatura urbana e di trattamento dei liquami; fosse biologiche; le esercitazioni consistono nel progetto di fattibilità di un sistema di urbanizzazione primaria per un complesso residenziale.

OB - *Tecnica dei lavori stradali* - (SETT. H03X) [4°]

Si affronta l'organizzazione della viabilità urbana, la problematica relativa alle strade urbane: caratteristiche geometriche, sezioni tipo, intersezioni; il tracciamento esecutivo; la costruzione e la stabilità del corpo stradale; la conduzione e controllo dei lavori.

OB - *Organizzazione del cantiere* - (SETT. H08B) [5°]

Il corso analizza il progetto architettonico in rapporto alle tecnologie impiegabili in cantiere, i metodi e gli strumenti per la progettazione e l'organizzazione del cantiere (sia per nuove costruzioni che per il recupero e il restauro), le macchine e le attrezzature, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni; le esercitazioni riguardano l'organizzazione e il progetto del cantiere per edifici multipiano.

OB - *Tecniche di produzione e di conservazione dei materiali edili* (SETT. H08B) [5°]

L'impiego dei materiali nella progettazione; gli aspetti prestazionali parziali e globali, valutati isolatamente e nel complesso dell'edificio; le metodologie per la scelta dei materiali in rapporto con il tipo di impiego, le prestazioni richieste e la «prefigurazione» del loro comportamento in servizio.

L - *Laboratorio progettuale di tecnologie edilizie* - (SETT. H08B) [5°]

Elaborazioni progettuali sul tema del rapporto tra progettazione architettonica e produzione dei componenti edilizi; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 5 e 7.

8. AREA DELLA PROGETTAZIONE E DELLE TECNOLOGIE DELLE STRUTTURE.

OB - *Meccanica razionale* - (SETT. A03X) [2°]

Il corso ha l'obiettivo di fornire le basi teoriche per la trattazione analitica dei problemi statici e dinamici delle costruzioni; vengono studiate le grandezze fondamentali della meccanica, le forze e i vincoli, la statica e la dinamica dei corpi rigidi, le sollecitazioni equivalenti e il problema dell'equilibrio.

OB - *Statica* - (SETT. H07A) [2°]

Il corso affronta specificamente la trattazione della statica come supporto teorico per lo studio della stabilità delle opere di architettura; viene proposto sia l'approccio analitico che quello grafico; in particolare vengono considerate le forze e le sollecitazioni equivalenti, i vincoli e il problema dell'equilibrio.

OB - *Geotecnica* - (SETT. H06X) [5°]

Nel corso sono trattati: la costituzione e le caratteristiche dei terreni; le indagini geotecniche; nozioni teoriche e sperimentali relative alle opere di sostegno, alle fondazioni, alle strutture in terra e alle opere in sotterraneo; stabilità dei pendii e consolidamento dei terreni; interventi di bonifica e recupero.

OB - *Scienza delle costruzioni* - (SETT. H07A) [3°]

Argomenti del corso sono: la cinematica e la statica dei sistemi articolati di corpi rigidi; la meccanica dei solidi deformabili e la resistenza dei materiali; la teoria elastica della trave; le caratteristiche della sollecitazione e la deformata delle travi; i sistemi iperstatici; i sistemi reticolari; la stabilità dell'equilibrio.

OB - *Tecnica delle costruzioni 1* - (SETT. H07B) [4°]

Vengono trattate le nozioni fondamentali per la progettazione dei sistemi strutturali volti a garantire la stabilità delle opere di architettura: azioni dirette e indirette, vincoli, modelli di calcolo, misura della sicurezza con sistemi probabilistici; criteri di progettazione e di esecuzione; prove di carico; normativa.

OP - *Tecnica delle costruzioni 2* - (SETT. H07B) [5°]

Il corso approfondisce le problematiche e le finalità della progettazione delle strutture; vengono fornite nozioni complementari di teoria e tecnica ai fini progettuali e si studia il comportamento statico dei più comuni elementi strutturali; nelle esercitazioni si effettua il progetto di una ossatura in c.a. o in acciaio per un edificio multipiano.

OP - *Problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica* (SETT. H07B) [5°]

Il corso si basa su di un metodo di esame in forma intuitivo-qualitativa dei comportamenti strutturali; si analizzano i dissesti delle costruzioni, con particolare riferimento ad opere a carattere storico o monumentale, effettuando la scelta del restauro definendo criteri per la prevenzione; nelle esercitazioni si esegue un progetto di riabilitazione di un edificio o di un monumento.

OP - *Progetto di strutture* - (SETT. H07B) [5°]

Il corso affronta la progettazione strutturale di opere in calcestruzzo armato e precompresso che presentano elementi di particolarità relativi alla configurazione e/o alla natura delle azioni; le esercitazioni consistono nel progetto di un organismo edilizio con verifica della stabilità condotta ricorrendo a metodi tradizionali e a metodi numerici.

L - *Laboratorio progettuale di tecnica delle costruzioni* - [4°]

Elaborazioni progettuali sul tema della sicurezza statica di edifici con ossatura portante in calcestruzzo armato o in acciaio; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 5, 7.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 24 luglio 1998

Il rettore: SCHMID

98A7765

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

DISPOSIZIONE 6 agosto 1998.

Regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai documenti amministrativi formati dalla Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli. (Disposizione n. 5).

IL PRESIDENTE

Viste le leggi n. 168/1989 e n. 241/1990;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'ente n. 7 del 15 aprile 1998;

Viste le note di trasmissione alla commissione di accesso ai documenti amministrativi del Dipartimento funzione pubblica e al Ministero vigilante per il previsto controllo di legittimità e di merito;

Decorso il termine ultimo per la richiesta motivata di riesame;

Dispone:

È emanato il seguente regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai documenti amministrativi formati dalla Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli.

Art. 1.

Atti interdetti all'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera *d),* del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1993, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

b) documenti ed atti relativi alla salute della persona ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime;

c) rapporti informativi nonché note personali caratteristiche a qualsiasi titolo compilate riguardanti dipendenti diversi dal richiedente;

d) documentazione caratteristica, matricolare nonché quella relativa a situazioni private del dipendente;

e) documentazione attinenti a procedimenti penali e disciplinari o concernente l'istituzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;

f) documenti attinenti a documenti di dispensa dal servizio;

g) atti e documenti riguardanti il trattamento stipendiale individuale e/o accessorio di dipendenti diversi dal richiedente, se la richiesta provenga da terzo non portatore di un interesse diretto e personale;

h) atti e documenti riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze;

i) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

l) rapporti alla procura regionale presso la Corte dei conti e richiesta o relazione di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrativa contabile e personale.

Art. 2.

Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi

Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi può essere disposto, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le seguenti categorie di atti e documenti fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse:

a) nelle procedure concorsuali l'accesso è differito sino all'approvazione delle graduatorie. Nei concorsi per titoli, e nei concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli, nonché copia della propria scheda di valutazione dei titoli posseduti;

b) nei procedimenti di effettuazione di opere, lavori e forniture, l'accesso agli atti e ai documenti riguardanti progetti di massima presentati da imprese e/o professionisti nonché preventivi e offerte in occasioni di licitazioni private o ricerche di mercato è differito sino al formale affidamento della realizzazione dell'opera o dell'effettuazione della fornitura.

Art. 3.

Pubblicità

Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.* Esso, inoltre, è affisso per non meno di quindici giorni all'albo della Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli.

Il presente regolamento prima della pubblicazione di cui al precedente comma, è trasmesso alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - servizio controllo enti vigilati, per gli adempimenti di legge.

Napoli, 6 agosto 1998

Il presidente: BERNARDI

98A7761

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del commissario straordinario di liquidazione nella procedura concernente lo stato di dissesto finanziario del comune di Summonte.

Il consiglio comunale di Summonte (Avellino) con deliberazione n. 42 del 17 dicembre 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste inizialmente dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e, successivamente disciplinate dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario di liquidazione nella persona del dott. Pellegrino Iannuzzi per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Avellino, con nota n. 75342/3° settore dell'8 giugno 1998, ha fatto presente che il dott. Pellegrino Iannuzzi ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico per sopravvenuti motivi di salute e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Luigi Colucci.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1998 il dott. Luigi Colucci è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Pellegrino Iannuzzi.

98A7778

Erezione in ente morale dell'associazione «Comunità cristiani nel mondo», in Agrigento

Con decreto ministeriale 3 agosto 1998 l'associazione «Comunità cristiani nel mondo», con sede in Agrigento, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

98A7767

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edilizia Settebello», società cooperativa a responsabilità limitata, in Rosignano Marittimo.

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 29 luglio 1998 il dott. Belli Maurizio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edilizia Settebello», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rosignano Marittimo (Livorno), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 15 dicembre 1994 in sostituzione del dott. Riccardo Fedi, revocato.

98A7760

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cydectin 1%».

Decreto n. 111 del 18 agosto 1998

Specialità medicinale per uso veterinario «Cydectin 1%»; (Moxidectin).

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: Fort Dodge Veterinaria S.A., Vall de Bianya Girona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 102632015;

flacone da 200 ml, A.I.C. n. 102632027;

flacone da 500 ml, A.I.C. n. 102632039.

Composizione: % peso/volume:

principio attivo: moxidectin 10,00 mg;

eccipienti: alcool benzilico 40,00 mg, butilidrossitoluene 2,50 mg, edotato di sodio 0,27 mg, acqua per iniezione q.b. a 1,000 ml.

Specie di destinazione: pecore.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dai parassiti interni ed esterni e larve di O. ovis.

Tempo di attesa:

carne quaranta giorni;

latte: non è permesso l'uso in pecore che producono latte per l'alimentazione umana e per produzioni industriali o in pecore gravide ed in asciutta entro sessanta giorni prima del parto.

Validità: trentasei mesi, dopo l'apertura utilizzare il prodotto entro ventotto giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7750

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amossicillina Triidrato 25%»

Decreto n. 112 del 18 agosto 1998

Medicinale veterinario prefabbricato «Amossicillina Triidrato 25%» (Amossicillina triidrato).

Titolare A.I.C.: Filozoo S.p.a., con sede legale e fiscale in Carpi (Modena), codice fiscale n. 00175760362.

Produttore: S.P.F. Servizi Produzione Filozoo S.p.a., sita in Carpi (Modena).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg, A.I.C. n. 102574011;

barattolo da 5 kg, A.I.C. n. 102574023.

Composizione: ogni kg di prodotto contiene:

1 kg di prodotto contiene Amossicillina triidrato g 250,00;

eccipienti: destrosio monoidrato q.b. a g 1000.

Specie di destinazione: vitelli e suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento e controllo delle malattie batteriche di vitelli non ruminanti e suini sostenuti da germi sensibili all'amossicillina.

Tempo di attesa: vitelli e suini quattordici giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7754

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Suvaxin Aujeszky Bartha»

Decreto n. 114 del 18 agosto 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario «Suvaxin Aujeszky Bartha» vaccino vivo attenuato contro la malattia di Aujeszky dei suini all'ingrasso.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health, con sede legale e fiscale in Parma, strada Manara, 5/A - codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: Fort Dodge Animal Health - Holland Weesp - Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

10 flaconi da 50 dosi + 10 flaconi diluente emulsione O/W da 100 ml, A.I.C. n. 101967014;

10 flaconi da 100 dosi + 10 flaconi diluente emulsione O/W da 200 ml, A.I.C. n. 101967040;

1 flacone da 50 dosi +1 flacone diluente emulsione O/W da 100 ml, A.I.C. n. 101967038;

1 flacone da 100 dosi + 1 flacone diluente emulsione O/W da 200 ml, A.I.C. n. 101967026.

Composizione: vaccino liofilizzato:

principi attivi: virus vivi attenuati della malattia di Aujeszky, ceppo Bartha K61:>$10^{5.2}$ TCID 50/dose (2 ml);

eccipienti (50 dosi - 100 dosi) così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini all'ingrasso.

Indicazioni terapeutiche: per la vaccinazione di suini all'ingrasso sani contro la malattia di Aujeszky.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: ventiquattro mesi.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7753

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincospectin»

Decreto n. 118 del 18 agosto 1998

Medicinale veterinario «Lincospectin» polvere solubile.

Titolare A.I.C.: Società Pharmacia e Upjohn S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via R. Koch 1, 2, codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: l'officina di produzione rimane invarita anche per la nuova confezione da 4500 g e che la stessa continua ad essere idonea.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione bidoncino di cartone da 4.500 g., A.I.C. n. 100237080.

Specie di destinazione: l'uso del prodotto è ora esteso anche alle specie suine.

Tempo di attesa: sia per i polli che per i suini il tempo di attesa è pari a sette giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7755

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cistrynol»

Decreto n. 119 del 18 agosto 1998

Specialità medicinale per uso veterinario «Cistrynol» (D-Cloprostenolo) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense Km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 15 ml, A.I.C. n. 102354014;

2 flaconi da 15 ml, A.I.C. n. 102354026;

5 flaconi da 15 ml, A.I.C. n. 102354038;

10 flaconi da 15 ml, A.I.C. n. 102350040.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principi attivi: (+) - Cloprostenolo 125 mcg;

eccipienti: alcool 1,125 mg, sodio citrato 31,56 mg, acido cloridrico 1 N q.b. a pH (6,9-7,4), clorocresolo 1 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: bovina.

Indicazioni terapeutiche:

sincronizzazione degli estri;

terapia dei disturbi riproduttivi della bovina connessi alla presenza/persistenza del corpo luteo o tessuto luteico attivo quali, subestro, anestro da cisti luteniche o corpo luteo persistente, ritenzione della placenta, endometriti, piometra.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7752

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amoxilin»

Decreto n. 120 del 18 agosto 1998

Specialità medicinale per uso veterinario «Amoxilin» polvere idrosolubile per uso orale.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di Aprilia (Latina), via Nettunense Km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 100 g A.I.C. n. 102341017;

busta da 1000 g A.I.C. n. 102341029.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principi attivi: amossicillina triidrato g 40,25 pari a base g 35, lincomicina cloridrato g 39,69 (pari a base 35);

eccipienti: sodiocarbonato anidro g 15, silice colloidale anidra g 0,1, glucosio q.b. a g 100.

Specie di destinazione: suini e polli (esclusi i soggetti in ovodeposizione).

Indicazioni terapeutiche: infezioni batteriche del sistema respiratorio, digerente, genitourinario, articolare, tegumentale sostenute da microorganismi sensibili alla amossicillina e/o alla lincomicina.

Tempo di attesa:

suini tre giorni;

polli due giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7751

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bute»

Decreto n. 113 del 18 agosto 1998

Specialità medicinale per uso veterinario «Bute», nelle preparazioni e confezioni:

granulare 20 buste;

iniettabile flacone multidose da 100 ml;

pasta orale 10 siringhe;

gel topico tubo da 200 g;

A.I.C. rispettivamente: n. 100143039 - n. 100143015 - n. 100143027 - n. 100143041.

Titolare A.I.C.: società ACME S.r.l., con sede legale e fiscale in Cavriago (Reggio Emilia), codice fiscale n. 01305480350.

Modifiche apportate.

Specie di destinazione: la specialità medicinale è ora destinata, in tutte le sue preparazioni, al «cavallo sportivo».

Produttore: le preparazioni: granulare, gel topico e pasta orale, sono ora prodotte, controllate e confezionate presso lo stabilimento Acme Drugs di Cavriago (Reggio Emilia).

La preparazione iniettabile continua ad essere prodotta presso lo stabilimento IZO S.p.a, di Brescia.

Composizione: limitatamente alla preparazione granulare la composizione ora autorizzata è la seguente: una bustina da 10 g contiene:

principio attivo: fenilbutazone g 2;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Validità: la validità del prodotto limitatamente alla preparazione granulare è ora di dodici mesi.

Avvertenze: alla voce avvertenze inserire la frase: «il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare, in ogni caso; cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati ad uso alimentare prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7759

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Excenel»

Decreto n. 115 del 18 agosto 1998

Specialità medicinali per uso veterinario «Excenel» (sodio ceftiofur) polvere sterile flacone da 1 e 4 g.

Titolare A.I.C.: società Pharmacia e Upjohn S.p.a., con sede legale in Milano, codice fiscale n. 0708990159.

Modifica apportata.

Produttore: SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Conshohocken, Pennsylvania, USA, con effettuazione delle operazioni di confe-

zionamento presso lo stabilimento Pharmacia e Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan, USA, mentre le operazioni di controllo vengono effettuate presso lo stabilimento Pharmacia e Upjohn N.V./S.A. Puurs (Belgio).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7758

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Candiolatte, Candiolipocaic e Candiosintox».

Decreto n. 116 del 18 agosto 1998

Specialità medicinali per uso veterinario:

«Candiolatte», registrazione n. 20726;

«Candiolipocaic», per grossi animali, registrazione n. 14813/1;

«Candiolipocaic», per piccoli animali, registrazione n. 14813;

«Candiosintox», per grossi animali, registrazione n. 18307;

«Candiosintox», per piccoli animali, registrazione n. 18307.

Titolare A.I.C.: società Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a., sito in Beinasco (Torino), via Manzoni n. 2, codice fiscale n. 00505500017.

Modifiche apportate.

Produttore: le specialità medicinali suddette saranno prodotte, controllate e confezionate anche presso lo stabilimento della ditta IEMA S.r.l, sita in Cervo Maggiore (Milano), via Kennedy, 12/14.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni già autorizzate vengano ora attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco indicati:

«Candiolatte»:

astuccio 3 fiale da 20 ml + 3 fiale da 5 ml, A.I.C. n. 101131011;

«Candiolipocaic»:

astuccio contenente 12 fiale da 5 ml, A.I.C. n. 101128015;

astuccio contenente 12 fiale da 10 ml, A.I.C. n. 101128027;

«Candiosintox»:

astuccio contenente 12 fiale da 5 ml, A.I.C. n. 101130019;

astuccio contenente 12 fiale da 20 ml, A.I.C. n. 101130021.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7757

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Pseudo B1, Bursine 2 e Md Vac».

Decreto n. 117 del 18 agosto 1998

Prodotti medicinali per uso veterinario: «Pseudo B1», «Bursine 2», «Md Vac».

Titolare A.I.C.: società Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, strada Manara, 5/A - codice fiscale n. 00278930490.

Modifiche apportate.

Produttore: i prodotti medicinali per uso veterinario suddetti saranno prodotti, controllati e confezionati anche presso lo stabilimento Fort Dodge Laboratories Weesp - The Netherlands.

Denominazione:

denominazione precedentemente autorizzata: «Pseudo B1»;

nuova denominazione: «Poulvac Hitchner B1»;

denominazione precedentemente autorizzata: «Bursine 2»;

nuova denominazione: «Poulvac Bursine 2»;

denominazione precedentemente autorizzata: «Md Vac»;

nuova denominazione: «Poulvac Marek Hvt Lyo».

I lotti già prodotti aventi la denominazione precedentemente autorizzata possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7756

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «INVIRASE Saquinavir».

Estratto decreto del 20 agosto 1998

Con decisione della Commissione europea n. C (98) 1305 del 12 maggio 1998, notificata alla Repubblica italiana il 14 maggio 1998 e pervenuta a questa amministrazione in data 8 giugno, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «INVIRASE Saquinavir» iscritta nel registro comunitario dei medicinali con i numeri EU/1/96/026/001, è stata così modificata:

a) l'allegato I (riassunto delle caratteristiche del prodotto) è sostituito dall'allegato I della presente decisione;

b) l'allegato III B (foglio illustrativo) è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

INVIRASE

2. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA

Una capsula di Invirase contiene saquinavir mesilato pari a 200 mg di saquinavir.

3. FORMA FARMACEUTICA

Capsule.

4. INFORMAZIONI CLINICHE.

4.1 Indicazioni terapeutiche

Invirase in combinazione con gli antiretrovirali analoghi nucleosidici è indicato per il trattamento di pazienti adulti con infezione da HIV-1. (Vedere anche la sezione 4.4).

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Adulti e bambini di età superiore ai 16 anni.
La posologia consigliata per la terapia di combinazione con analoghi nucleosidici è di 600 mg di Invirase tre volte al giorno entro due ore dopo i pasti. Per il dosaggio raccomandato degli analoghi nucleosidici in terapia di combinazione ci si deve riferire al testo contenente le complete informazioni prescrittive di questi farmaci. Per informazioni su particolari gruppi di pazienti vedere la sezione 4.4 "Speciali avvertenze e opportune precauzioni per l'uso".

Aggiustamento della dose

Invirase nella terapia di combinazione : per effetti tossici che possono essere associati a Invirase, il trattamento con Invirase deve essere interrotto. Invirase non è raccomandato a dosi inferiori a 600 mg tre volte al giorno.

Alterata funzionalità epatica e/o renale: per informazioni in caso di alterata funzionalità epatica e renale vedere la sezione 4.4 "Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego".

4.3 Controindicazioni

Invirase è controindicato in pazienti con ipersensibilità al saquinavir o a uno qualsiasi dei componenti contenuti nella capsula.

Invirase è controindicato in pazienti trattati con terfenadina, astemizolo o cisapride (vedere la sezione 4.5).

Invirase è controindicato in pazienti trattati contemporaneamente con farmaci che diminuiscono le concentrazioni plasmatiche di saquinavir, come rifampicina, rifabutina o nevirapina (vedere la sezione 4.5).

4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego

I pazienti devono essere informati che saquinavir non costituisce una cura dell'infezione da HIV e che essi possono continuare a sviluppare malattie associate all'infezione da HIV in fase avanzata,

comprese le infezioni opportunistiche. I pazienti devono essere inoltre avvertiti che possono manifestarsi effetti tossici associati alla somministrazione contemporanea di altri farmaci come zalcitabina e zidovudina.

Data la biodisponibilità limitata e/o variabile di Invirase, si deve prendere in considerazione il rischio del sottodosaggio. Si deve quindi prestare estrema attenzione al trattamento complessivo con farmaci anti-HIV.

Alterata funzionalità epatica: in caso di alterata funzionalità da lieve a moderata non è necessario nessun aggiustamento iniziale della dose raccomandata. Non è stato studiato l'uso di saquinavir in pazienti con gravi disfunzioni epatiche. In assenza di tali studi, devono essere prese precauzioni, poichè si possono verificare incrementi dei livelli di saquinavir.

In seguito al trattamento con saquinavir, in pazienti con precedente epatite B o C e/o alcolismo cronico, è stato riportato un peggioramento della malattia epatica e lo sviluppo di ipertensione portale. Sono stati riportati anche ittero, ascite, edema e, in alcuni casi, varici esofagee. Molti di tali pazienti sono deceduti. Non è stata stabilita una relazione causale tra la terapia con saquinavir e lo sviluppo di ipertensione portale. In questi pazienti deve essere evitata la somministrazione di saquinavir in concomitanza con farmaci dei quali è nota la tossicità epatica.

Alterata funzionalità renale: la clearance renale costituisce solo una via di eliminazione di minore importanza, in quanto la maggior parte del metabolismo ed eliminazione di saquinavir avvengono per via epatica. Perciò in pazienti con alterata funzionalità renale non è necessario nessun aggiustamento iniziale della dose. Comunque, non sono stati effettuati studi in pazienti con gravi alterazioni della funzionalità renale, e devono essere prese precauzioni durante la somministrazione di saquinavir in questa popolazione.

Pazienti con diarrea cronica o malassorbimento: non sono disponibili informazioni sull'efficacia e sulla sicurezza di saquinavir in pazienti con diarrea cronica o malassorbimento. Non è noto se i pazienti con tali condizioni abbiano livelli di farmaco subterapeutici.

Pazienti giovani e anziani: non è stata definita la sicurezza e l'efficacia di saquinavir nei pazienti con infezione da HIV di età inferiore a 16 anni. L'esperienza con pazienti di età superiore a 60 anni è limitata.

Intolleranza al lattosio: ogni capsula contiene lattosio (anidro) 63,3 mg. Questa quantità non è probabilmente sufficiente ad indurre sintomi specifici di intolleranza.

Uso in gravidanza e allattamento: vedere sezione 4.6

***Pazienti con emofilia*:** sono stati riportati casi di aumento di episodi emorragici comprendenti ematomi cutanei ed emartro spontanei in pazienti affetti da emofilia di tipo A e B trattati con inibitori della proteasi. In alcuni pazienti si è reso necessario un incremento di dose del fattore VIII. In più della metà dei casi riportati è stato possible continuare il trattamento con proteasi-inibitori o riprenderlo nel caso fosse stato interrotto. È stata ipotizzata una relazione causale, sebbene non sia stato chiarito il meccanismo d'azione. I pazienti emofilici devono pertanto essere informati circa la possibilità di un aumento di tali episodi emorragici.

***Diabete mellito e iperglicemia*:** i pazienti che assumevano inibitori della proteasi hanno sviluppato diabete mellito, iperglicemia o esacerbazione del diabete mellito esistente. In alcuni di questi pazienti si è avuta iperglicemia grave, talora anche associata a chetoacidosi. Molti pazienti presentavano condizioni mediche di base, che in alcuni casi richiedevano la terapia con agenti associati allo sviluppo di diabete mellito o iperglicemia.

***Interazione con ritonavir*:** le concentrazioni plasmatiche del saquinavir aumentano se questo viene somministrato in concomitanza con ritonavir (vedere sezione 4.5). In alcuni casi la somministrazione concomitante di saquinavir e ritonavir ha provocato reazioni avverse gravi, rappresentate

principalmente da chetoacidosi diabetica. Pertanto, si raccomanda cautela nella somministrazione della terapia di combinazione saquinavir e ritonavir.

4.5 Interazioni con altri medicinali e interazioni di qualsiasi altro genere

L'uso concomitante di saquinavir e zalcitabina e/o zidovudina è stato studiato in pazienti adulti. L'assorbimento, la distribuzione e l'eliminazione di ciascuno di questi farmaci rimangono invariati quando vengono assunti insieme.

Ranitidina: quando saquinavir è stato somministrato con ranitidina e cibo si è verificato un incremento dell'esposizione rispetto a quando il saquinavir è stato somministrato soltanto con il cibo. Ciò ha determinato un incremento dei valori dell'AUC del 67%. Tale incremento non è ritenuto clinicamente rilevante e non è raccomandato un aggiustamento della dose.

Succo di pompelmo: nel volontario sano la singola somministrazione contemporanea di saquinavir e succo di pompelmo determina un incremento dell'esposizione al saquinavir dal 50% al 100%, rispettivamente, per il succo di pompelmo normale e a doppia concentrazione. Tale incremento non è ritenuto clinicamente rilevante e non è raccomandato un aggiustamento della dose.

Indinavir: la somministrazione concomitante di indinavir (800 mg ogni 8 ore) e singole dosi di saquinavir (600-1200 mg) ha provocato un aumento di circa 5 volte della AUC plasmatica del saquinavir. Si pensa che un aumento di tale entità non influenzi il profilo di sicurezza del saquinavir. Non è pertanto necessario modificare il dosaggio del saquinavir o dell'indinavir.

Nelfinavir: la sominiistrazione contemporanea di nelfinavir (750 mg tre volte al giorno per 4 giorni) con una dose singola di 1200 mg di saquinavir capsule di gelatina molle ha comportato un aumento di circa 4 volte dell'AUC del saquinavir, mentre la contemporanea somministrazione di dosi multiple di saquinavir con dosi singole di nelfinavir ha determinato un aumento pari solo al 18% della concentrazione di nelfinavir. Non si ritiene che l'aumento della concentrazione di saquinavir sia in grado di influenzare il profilo di sicurezza di Invirase. Pertanto non sono raccomandati aggiustamenti della dose di saquinavir o di nelfinavir.

Nevirapina: la somministrazione concomitante di nevirapina e saquinavir ha dato luogo a una diminuzione del 24% della AUC plasmatica del saquinavir e a nessun cambiamento nella AUC della nevirapina.

Ritonavir: il ritonavir inibisce in maniera estensiva il metabolismo del saquinavir dando luogo a forti aumenti delle concentrazioni plasmatiche del saquinavir. Rispetto alla AUC di equilibrio dinamico e ai valori di C_{max} riportati da 114 pazienti che avevano ricevuto saquinavir 600 mg tre volte al giorno, le esposizioni del saquinavir in pazienti trattati con un regime di combinazione di saquinavir 400 mg due volte al giorno e ritonavir 400 mg due volte al giorno erano aumentate di almeno 17 volte (AUC) e 14 volte (C_{max}). In seguito a somministrazioni di dosi orali singole o multiple di saquinavir in volontari sani non si sono osservate alterazioni della farmacocinetica di ritonavir. In terapia di combinazione, le dosi di ritonavir o di saquinavir superiori a 400 mg due volte al giorno venivano associate a un aumento delle reazioni avverse (vedere anche la sezione 4.4).

Claritromicina: la contemporanea somministrazione di claritromicina (500 mg due volte al giorno) e di saquinavir capsule di gelatina molle (1200 mg tre volte al giorno) ha determinato un aumento di 1,8 volte della concentrazione plasmatica di saquinavir, un aumento del 45% dell'AUC della claritromicina e una diminuizione del 24% dell'AUC del metabolita 14-OH della claritromicina. Non sono richiesti aggiustamento delle dosi dei due farmaci quando questi vengono somministrati alle dosi studiate.

Associazioni non consigliate: la rifampicina (600 mg una volta al giorno) ha dimostrato di produrre diminuzioni dell'80% delle concentrazioni plasmatiche di saquinavir. La rifampicina non deve essere somministrata contemporaneamente a saquinavir, poichè può determinare concentrazioni subterapeutiche di saquinavir. Anche la rifabutina riduce le concentrazioni plasmatiche di saquinavir

del 40%. Altri farmaci che inducono il CYP3A4 (per esempio fenobarbitale, fenitoina, desametasone, carbamazepina) possono anche ridurre le concentrazioni plasmatiche di saquinavir. Se la terapia con tali farmaci è necessaria, i medici devono prendere in considerazione alternative quando un paziente sta assumendo Invirase.

La somministrazione contemporanea di terfenadina e saquinavir determina un aumento della concentrazione plasmatica della terfenadina (AUC) associata ad un allungamento dei tempi dell'onda QT. Quindi la terfenadina è controindicata in pazienti trattati con saquinavir (vedere la sezione 4.3).

Associazioni che richiedono precauzioni per l'uso: l'uso concomitante di ketoconazolo (200 mg una volta al giorno) e saquinavir ha prodotto un aumento di 1,5 volte delle concentrazioni plasmatiche di saquinavir, senza aumenti nell'emivita di eliminazione o cambiamenti nella quota di assorbimento. Le caratteristiche farmacocinetiche del ketoconazolo non hanno risentito della somministrazione congiunta di saquinavir ad una dose di 600 mg tre volte al giorno. Non si sono rese necessarie modificazioni della dose quando i due farmaci sono stati somministrati contemporaneamente all dosi studiate.

Un simile aumento delle concentrazioni plasmatiche di saquinavir potrebbe verificarsi con altri composti di questa classe, come il fluconazolo, l'itraconazolo ed il miconazolo o con altri inibitori dell'isoenzima CYP3A4.

Altre potenziali interazioni: la somministrazione contemporanea di astemizolo o cisapride, con farmaci conosciuti come potenti inibitori della via del CYP3A (per esempio ketoconazolo, itraconazolo, ecc.) può indurre elevate concentrazioni plasmatiche di astemizolo o cisapride. Non sono stati condotti studi di interazione farmacocinetica con Invirase e astemizolo o cisapride, e sebbene saquinavir non sia un forte inibitore del CYP3A i medici devono usare terapie alternative a astemizolo o cisapride (vedere la sezione 4.3). Altri composti che sono substrati del CYP3A4 (per esempio i bloccanti del canale del calcio, tacrolimus, dapsone, chinidina, triazolam, midazolam) possono avere elevate concentrazioni plasmatiche quando somministrati contemporaneamente con saquinavir; perciò i pazienti devono essere monitorati per la comparsa di tossicità associata con questi farmaci.

Non è noto se i farmaci che riducono il tempo di transito gastrointestinale (per esempio metoclopramide e cisapride) possano abbassare le concentrazioni plasmatiche di saquinavir.

4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento

Gravidanza: La valutazione dei dati sperimentali negli animali non indica effetti dannosi diretti o indiretti nei confronti dello sviluppo dell'embrione o del feto, dell'andamento della gravidanza e nello sviluppo peri e post-natale. Mancano esperienze cliniche nelle donne in stato di gravidanza. Fino a quando non saranno disponibili dati ulteriori, saquinavir deve essere dato alle donne in gravidanza solo dopo attenta valutazione.

Allattamento: non esistono dati di laboratorio, su animali o sull'uomo, che valutino la secrezione di saquinavir nel latte materno. Gli effetti collaterali possibili di saquinavir nei bambini allattati non possono essere valutati e pertanto, l'allattamento deve essere interrotto prima di assumere saquinavir. Esperti sanitari raccomandano alle donne con infezione da HIV di non allattare in alcun caso i propri figli, per evitare la trasmissione dell'HIV.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine

Non è noto se saquinavir abbia effetto sulla capacità di guidare veicoli o utilizzare macchinari.

4.8 Effetti indesiderati

Saquinavir, in combinazione con zalcitabina e/o zidovudina, non altera né aumenta il profilo di tossicità di questi farmaci.

Per le raccomandazioni dettagliate sulle modificazioni del dosaggio, e sugli eventi avversi associati a zalcitabina o zidovudina o ad altri farmaci usati in combinazione, i medici devono far riferimento alla completa documentazione dei singoli farmaci.

Gli eventi avversi più frequentemente riportati tra i pazienti che assumevano Invirase (eccetto le tossicità note per essere associate alla somministrazione associata di zidovudina e zalcitabina) sono stati diarrea, malessere addominale e nausea.

L'elenco sotto riportato si riferisce a uno studio fondamentale che includeva un braccio di trattamento con saquinavir in monoterapia (n = 327). Eventi avversi (lievi, moderati e severi) con incidenza superiore al 2%, considerati dai ricercatori almeno remotamente correlati con saquinavir, sono riportati di seguito.

Cute e annessi: arrossamenti (5%), prurito (3%)

Sistema nervoso centrale e periferico: cefalea (8%), neuropatia periferica (8%), torpore agli arti (6%), parestesia (5%), capogiri (2%)

Tratto gastroenterico: diarrea (17%), nausea (8%), ulcerazione della mucosa interna della guancia (6%), malessere addominale (4%), vomito (3%), dolori addominali (3%), flatulenza (2%)

Organismo in generale – disturbi generalizzati: stati di affaticamento (4%), astenia (2%), febbre (2%)

Disturbi del sistema muscolare e osseo: dolori (3%)

Altri eventi avversi

Qui di seguito sono elencati gli eventi avversi gravi, riportati in trials clinici, che sono almeno possibilmente correlati all'uso del saquinavir.

Stati confusionali, atassia e debolezza; leucemia mieloblastica acuta; anemia emolitica; tentato suicidio; sindrome di Stevens-Johnson; gravi reazioni cutanee associate ad un aumento dei valori dei test di funzionalità epatica; trombocitopenia ed emorragia intracranica; aggravamento della malattia epatica cronica con aumento di grado 4 dei test di funzionalità epatica, ittero, ascite; febbre da farmaci; eritema cutaneo bolloso e poliartrite; nefrolitiasi; pancreatite; ostruzione intestinale; ipertensione portale e vasocostrizione periferica.

I sudetti eventi avversi sono stati rilevati da un database di oltre 6000 pazienti, di cui più di 100 erano stati sottoposti a terapia con saquinavir per più di 2 anni. I pazienti assumevano il saquinavir in monoterapia o in associazione con una vasta gamma di altri farmaci antiretrovirali (inibitori della trascriptasi inversa analoghi dei nucleosidi, o non-nucleosidici, e inibitori della proteasi).

Qui di seguito sono riportati gli eventi avversi gravi e non gravi, indicati da reports spontanei post-marketing, non menzionati sopra, per i quali non può essere esclusa una relazione causale con il saquinavir: mialgia, sonnolenza, depressione, convulsioni, stati ansiosi, reazioni allergiche, epatite, diabete mellito e alterata funzione renale.

Alterazioni dei valori di laboratorio

Le alterazioni dei valori di laboratorio più comunemente riscontrate nel corso del trattamento con regimi contenenti saquinavir sono state: isolati incrementi della CPK, ipoglicemia, iperglicemia, aumento delle transaminasi e neutropenia.

4.9 Sovradosaggio

Un paziente ha superato la dose quotidiana prescritta di saquinavir (1800 mg/giorno) assumendo 8000 mg di prodotto in una volta sola. Il paziente è stato trattato con induzione del vomito entro due ore dall'ingestione della dose elevata. Nel paziente non sono state riscontrate conseguenze. In un

piccolo studio pilota, una dose per os di saquinavir di 3600 mg/giorno non ha prodotto aumento della tossicità durante le prime 16 settimane di trattamento.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: agente antivirale, codice ATC J05AE01.

Meccanismo d'azione: la proteasi dell'HIV opera specifici tagli dei precursori delle proteine virali nelle cellule infettate, come tappa fondamentale nella completa formazione di particelle virali infettive. Questi precursori delle proteine virali contengono un tipo di sito di rottura che viene riconosciuto solo dall'HIV e dalle proteasi virali ad esso strettamente correlate. Il saquinavir è stato disegnato come un peptide che mima la struttura di questi siti di rottura. Come risultato, il saquinavir entra nei siti attivi della proteasi dell'HIV-1 e dell'HIV-2 agendo *in vitro* come un inibitore selettivo e reversibile, con una affinità per le proteasi umane 50.000 volte più bassa.

A differenza degli analoghi nucleosidici (zidovudina ecc.) il saquinavir agisce direttamente sull'enzima virale target. Non necessita di attivazione metabolica. Ciò estende la sua potenziale efficacia anche alle cellule a riposo. Saquinavir è attivo in concentrazioni nanomolari nelle linee linfoblastoidi e monocitiche e nelle colture primarie di linfociti e monociti infettati con ceppi di HIV-1 isolati in laboratorio o da pazienti.

Gli esperimenti condotti sulle colture cellulari mostrano che saquinavir produce un effetto antivirale da additivo a sinergico contro l'HIV-1 in doppia o tripla combinazione con vari inibitori della transcriptasi inversa (comprese la zidovudina, la zalcitabina, la didanosina) senza aumentarne la citotossicità.

Effetti farmacodinamici: sono stati valutati, in pazienti con infezione da HIV-1, gli effetti di saquinavir in combinazione con zalcitabina e zidovudina sui marcatori biologici (conta delle cellule CD4 ed RNA plasmatico).

In uno studio (NV 14256) in pazienti pretrattati con zidovudina (CD4 $\geq 50 \leq 300$ cellule/mm^3) la combinazione di saquinavir e zalcitabina confrontata con la monoterapia di zalcitabina, ha prolungato il tempo di comparsa di una malattia appartenente per definizione all'AIDS e la mortalità.

La terapia di combinazione ha ridotto del 53% il rischio di un paziente di avere una malattia appartenente per definizione all'AIDS o di mortalità. La terapia di combinazione ha ridotto il rischio, per la sola mortalità, del 72%. Questo corrisponde ad una riduzione del tasso delle malattie appartenenti per definizione all'AIDS e della mortalità dal 29,4% al 16% in 18 mesi. Similmente per la mortalità, il tasso è stato ridotto dall'8,6% al 4,1% in 18 mesi. Nei tre gruppi di trattamento la durata mediana del trattamento è stata di 11-13 mesi e il follow-up mediano è stato di 17 mesi. In questo studio la mediana della conta basale delle cellule CD4 per tutti i bracci di trattamento andava da 156 a 176 cellule/mm^3. La modificazione media rispetto al valore basale, durante 16 settimane (DAVG 16 mediane) per saquinavir più zalcitabina, è stata di +26 cellule/mm^3 per quanto riguarda la conta delle cellule CD4 e di -0,6 $\log_{10}$ di copie di RNA/ml per quanto riguarda la carica virale plasmatica. Il picco medio di incremento della conta delle cellule CD4 è stato di 47 cellule/ mm^3 alla 16ª settimana. Il picco medio di riduzione della carica virale plasmatica è stato di 0,7 $\log_{10}$ di copie di RNA/ml alla 12a settimana.

Lo studio SV14604 è uno studio, su pazienti con infezioni da HIV non trattati o trattati minimamente, randomizzato multicentrico a bracci paralleli in doppio cieco di fase III con zidovudina + zalcitabina verso saquinavir + zidovudina, verso saquinavir + zidovudina + zalcitabina. Un quarto braccio di trattamento caratterizzato da monoterapia con zidovudina è stato interrotto e i pazienti originariamente assegnati a questo gruppo sono stati arruolati nel braccio saquinavir + zidovudina + zalcitabina, formando così un gruppo di triplice terapia "ritardata".

Sono stati trattati complessivamente 3485 pazienti dei quali sono disponibili dati di follow-up (popolazione intent to treat). I valori basali mediani di CD4 nei 3 bracci erano pari a 199-204 cellule/mm^3, mentre i valori basali mediani di HIV-RNA erano pari a 5,0-5,1 $\log_{10}$ copie/ml. La durata mediana del trattamento era approssimativamente pari a 14 mesi e la durata mediana del follow-up per gli eventi definenti l'AIDS era approssimativamente 17 mesi.

La progressione verso il primo evento definente l'AIDS o la morte è risultata significativamente ridotta nei pazienti trattati con saquinavir + zidovudina + zalcitabina con 76 eventi definenti l'AIDS/morti in confronto a 142 eventi osservati nel gruppo trattato con zidovudina + zalcitabina (P=0,0001). Un'analisi esplorativa della terapia iniziale con saquinavir + zidovudina +zalcitabina in confronto con la triplice terapia "ritardata" ha dimostrato la superiorità della triplice terapia iniziale che comprendeva saquinavir, con 76 eventi definenti l'AIDS/morti in confronto ai 116 eventi osservati nei pazienti trattati inizialmente in monoterapia con zidovudina poi passati alla triplice terapia (p=0,001).

I pazienti trattati con la triplice terapia hanno mostrato un maggior incremento nella conta dei CD4 rispetto a quelli trattati con zidovudina+zalcitabina (picco mediano di aumento pari a 71 cellule/mm^3 verso 40 cellule/mm^3). Analogamente si sono osservate maggiori riduzioni dell'HIV-RNA nei pazienti trattati con triplice terapia rispetto a quelli trattati con zidovudina+zalcitabina (picco mediano di cambiamento pari a -1,5 $\log_{10}$ copie/ml verso -1,1 $\log_{10}$ copie/ml). Sia per i CD4 che per l'HIV-RNA i confronti a 48 settimane tra i pazienti trattati con triplice terapia e quelli trattati con zidovudina + zalcitabina risultavano statisticamente significativi (P=0,0001).

La monoterapia non è raccomandata in quanto non è stata dimostrata l'attività antivirale.

Potenziale resistenza e resistenza crociata a saquinavir:

Resistenza: ceppi di HIV con ridotta sensibilità al saquinavir sono stati selezionati dopo successivi passaggi *in vitro* usando concentrazioni crescenti del composto. L'analisi della sequenza aminoacidica della proteasi in questi ceppi ha mostrato sostituzioni nella posizione 48 (valina al posto della glicina = G48V) e 90 (metionina al posto della leucina = L90M).
Modificazioni nella sensibilità virale al farmaco in cultura (="resistenza fenotipica") o nella sequenza aminoacidica della proteasi (= "resistenza genotipica") sono stati valutati in studi clinici. Due particolari mutazioni della proteasi virale (L90M o G48V, predominante il primo e rara la combinazione) sono stati trovati in quei pazienti, con ceppi resistenti, trattati con saquinavir. L'incidenza globale di resistenza genotipica a circa un anno in un gruppo di pazienti in studi di fase I/II trattati in combinazione con analoghi nucleosidici (zalcitabina e/o zidovudina) è stata del 38% (15 su 39 pazienti). Il significato clinico delle modificazioni genotipiche e fenotipiche associate alla terapia con saquinavir non è stato stabilito.

Resistenza crociata agli altri antiretrovirali: la resistenza crociata tra saquinavir e gli inibitori della trascrittasi inversa è improbabile a causa dei loro differenti enzimi target. Ceppi di HIV resistenti a zidovudina sono sensibili a saquinavir e viceversa ceppi isolati resistenti al saquinavir sono sensibili a zidovudina.
Attualmente la terapia con saquinavir ha mostrato un preciso e consistente profilo di mutazioni. Ricerche sulla resistenza crociata sono in corso.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Assorbimento e biodisponibilità negli adulti ed effetto del cibo: nei volontari sani il grado di assorbimento (espresso dall'AUC) dopo una dose orale di 600 mg di saquinavir è aumentato da 24 ng.h/ml (CV 33%) a digiuno, a 161 ng.h/ml (CV 35%) quando saquinavir è dato dopo una abbondante colazione (48 g di proteine, 60 g di carboidrati, 57 g di grassi; 1006 kcal).

La presenza di cibo aumenta anche il tempo per raggiungere la concentrazione massima da 2,4 ore a 3,8 ore ed aumenta sostanzialmente la media della concentrazione plasmatica massima (C_{max}) da

3,0 ng/ml a 35,5 ng/ml. L'effetto del cibo è persistente fino a due ore. Perciò Invirase deve essere assunto entro due ore dopo i pasti.

La biodisponibilità assoluta media è stata del 4% (CV 73%, intervallo 1-9%) in 8 volontari sani che hanno assunto una singola dose di 600 mg (200 mg x 3) di saquinavir dopo una colazione abbondante. Si ritiene che la bassa biodisponibilità sia dovuta alla combinazione di un assorbimento incompleto e di un ampio metabolismo di primo passaggio.
Il pH gastrico ha dimostrato di essere soltanto un componente minore nel grande incremento di biodisponibilità osservato durante la somministrazione con il cibo.

Dopo dosi orali multiple (25-600 mg tre volte al giorno) in presenza di cibo, l'aumento dell'esposizione al farmaco (50 volte) è risultato più che direttamente proporzionale all'aumento della dose (24 volte). Dopo somministrazioni multiple (600 mg tre volte al giorno) in pazienti con infezione da HIV (n = 29) l'area sotto la curva (AUC) della concentrazione plasmatica in condizioni basali è 2,5 volte (95% IC da 1,6 a 3,8) più alta di quella osservata dopo una singola dose.

Pazienti con infezione da HIV trattati con saquinavir 600 mg tre volte al giorno, istruiti a prendere saquinavir dopo un pasto o uno spuntino sostanzioso, hanno valori di AUC e di concentrazione plasmatica massima (C_{max}) quasi doppi rispetto a quelli osservati in volontari sani che hanno ricevuto lo stesso trattamento (vedi sotto).

Media di AUC e C_{max} (% CV) in pazienti ed in volontari sani:

	AUC8 (intervallo di dose) in ng.h/ml	C_{max} in ng/ml
Volontari sani (n=6)	359,0 (46)	90,39 (49)
Pazienti (n=113)	757,2 (84)	253,3 (99)

Distribuzione negli adulti: saquinavir si distribuisce estensivamente nei tessuti. La media del volume di distribuzione allo steady-state dopo somministrazione per e.v. di una dose di 12 mg di saquinavir è stata di 700 L. (CV 39%). Saquinavir presenta un elevato grado di legame nei confronti delle proteine (circa 98%) indipendente dalla concentrazione per il range di 15-700 ng/ml. In due pazienti che hanno ricevuto 600 mg tre volte al giorno di Invirase, le concentrazioni di saquinavir nel fluido cerebrospinale sono state trascurabili in confronto a concentrazioni di campioni plasmatici di controllo.

Metabolismo ed eliminazione negli adulti: studi *in vitro* su microsomi epatici umani hanno dimostrato che il metabolismo di saquinavir è mediato dal citocromo P450 con lo specifico isoenzima, CYP3A4, responsabile per più del 90% del metabolismo epatico. In base a studi *in vitro*, saquinavir viene rapidamente metabolizzato ad una varietà di composti inattivi mono e di-idrossilati.
Con metodi di equilibrio di massa nel quale saquinavir-14 C è stato utilizzato alla dose di 600 mg (n=8), l'88% e l'1% della radioattività somministrata per via orale è stata rintracciata rispettivamente nelle feci e nelle urine entro 4 giorni dalla somministrazione. In ulteriori 4 pazienti trattati con 10,5 mg di saquinavir-14 C per via endovenosa, è stato rinvenuto nelle feci e nelle urine rispettivamente l'81% ed il 3% della radioattività somministrata per via e.v., entro 4 giorni dalla somministrazione.
Con metodi di equilibrio di massa, il 13% di saquinavir circolante nel plasma è presente come farmaco immodificato dopo somministrazione orale ed il rimanente è presente come metaboliti.
Dopo somministrazione e.v, il 66% di saquinavir circolante è presente come farmaco immodificato ed il rimanente come metaboliti, suggerendo che il saquinavir ha un ampio metabolismo di primo passaggio.

La clearance sistemica di saquinavir è elevata, 1,14 L/h/kg (CV 12%), leggermente superiore al flusso plasmatico epatico e costante dopo somministrazione endovenosa di 6, 36 e 72 mg. Il tempo medio di persistenza di saquinavir è di 7 ore (n=8).

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Tossicità acuta e cronica: studi sulla tossicocinetica e sulla tossicità acuta e cronica condotti nel topo, nel ratto, nel cane e nella callitrice, hanno dimostrato una buona tolleranza a saquinavir alle elevate esposizioni plasmatiche al farmaco rispetto a quelle osservate nell'uomo.

Mutagenesi: studi con o senza (a seconda dell'opportunità) attivazione metabolica hanno dimostrato che saquinavir non produce mutagenesi o genotossicità.

Carcinogenesi: studi sulla carcinogenesi di saquinavir sono in corso.

Tossicità in gravidanza: vedere la sezione 4.6, "Uso durante la gravidanza e l'allattamento".

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Contenuto delle capsule: lattosio (anidro), cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, sodio amido glicolato, talco, magnesio stearato.
Involucro delle capsule: gelatina, ossido di ferro nero, rosso e giallo (E172), indigotina (E132), biossido di titanio (E171).
Aspetto della capsula: di colore marrone chiaro e verde, opaco; con impresso il nome "ROCHE" e il codice 0245, su ogni metà della capsula.

6.2 Incompatibilità

Non pertinente.

6.3 Periodo di validità

Due anni.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare nel contenitore originale chiuso.

6.5 Natura e contenuto della confezione

Contenitore: flaconi di vetro ambrato con tappo di plastica a vite contenenti 270 capsule di Invirase.

6.6 Istruzioni per l'impiego e la manipolazione, e per l'eliminazione del medicinale non utilizzato o dei rifiuti derivati da tale medicinale (se necessario)

Non pertinente.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 3AY, Gran Bretagna.

8. NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

EU/1/96/026/001

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/ RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

4.10.1996

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

B. FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOGLIO ILLUSTRATIVO

INVIRASE (saquinavir), capsule 200 mg

Nome della specialità medicinale

Invirase .

Se si vogliono avere ulteriori informazioni su questo prodotto, o non si è sicuri su un particolare punto richiedere informazioni al medico o al farmacista.

Composizione
Invirase è disponibile in capsule per via orale in flacone di vetro ambrato contenente 270 capsule. Il principio attivo è saquinavir. Una capsula di Invirase contiene saquinavir mesilato pari a 200 mg di saquinavir.
Le capsule sono di colore marrone chiaro e verde. Ogni metà dell'involucro della capsula porta impresso 'ROCHE' e il codice 0245.

La capsula contiene anche gli eccipienti (componenti addizionali) lattosio (anidro) 63,3 mg, cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, sodio amido glicolato, talco e magnesio stearato.

L'involucro della capsula è costituito da gelatina, ossido di ferro nero, rosso e giallo (E172), indigotina (E132), biossido di titanio (E171).

Tipo di medicina
Invirase è un agente antivirale per il trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV).

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwin Garden City, Hertfordshire, AL7 3AY, Gran Bretagna.

Produttore
Il produttore è Hoffmann-La Roche AG, Grenzach-Whylen, Germania.

Quando Invirase deve essere usato?
Invirase è utilizzato dai pazienti adulti affetti da infezione da HIV. Invirase è prescritto per l'utilizzo in associazione con analoghi nucleosidici.

Quando Invirase *non* deve essere usato?
Non si deve prendere Invirase se si è a conoscenza di essere allergici al saquinavir o a qualche altro componente.

Informazioni importanti prima dell'assunzione di Invirase
Si deve sapere che Invirase non è curativo per l'infezione da HIV e che si può continuare a sviluppare infezioni o altre patologie associate alla malattia da HIV. Pertanto si deve rimanere sotto controllo medico durante l'assunzione di Invirase.

Il trattamento con Invirase non ha dimostrato di ridurre il rischio di trasmissione ad altri dell'HIV attraverso contatti sessuali o contaminazione ematica.

Esistono alcune condizioni, che si potrebbero avere o aver avuto, che richiedono speciale attenzione prima o durante l'assunzione di Invirase. Perciò, prima di usare questo medicinale, si deve informare il medico in caso di diabete mellito, diarrea, malattie epatiche o renali, o allergie.

Gravidanza e allattamento
Si deve informare il proprio medico se si è in gravidanza o se si intende iniziare una gravidanza. Questo farmaco può essere preso durante la gravidanza solo dopo aver consultati con il proprio medico. Similmente si deve informare il medico se si sta allattando. Esperti del mondo sanitario raccomandano alle donne con infezione da HIV di non allattare i propri bambini per evitare la trasmissione dell'HIV.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine
Non è noto se Invirase abbia un effetto sulla capacità di guidare la macchina o di utilizzare macchinari.

Interazioni con altri farmaci ed altre forme di interazione
Prima di iniziare il trattamento, assicurarsi che il medico sappia se si assumono altri farmaci (compresi quelli non prescritti dal medico stesso).
Questo è molto importante, perchè usare contemporaneamente più di un farmaco alla volta può aumentare o indebolire l'effetto dei farmaci (per esempio indinavir, nelfinavir, nevirapina, ritonavir, rifampicina, rifabutina, fenobarbital, fenitoina, desametasone, carbamazepina, terfenadina, astemizolo, cisapride, bloccanti dei canali del calcio, claritromicina, tacrolimus, dapsone, chinidina, triazolam, midazolam). Per questo motivo non si deve prendere Invirase con altri farmaci senza il consenso del medico.

Avvertenze speciali
Non dare mai questo farmaco a qualcun'altro, anche se questa persona ha la stessa malattia o gli stessi sintomi. Invirase può migliorare le vostre condizioni, ma continuerete a rimanere contagiosi durante l'assunzione. Il trattamento con Invirase non è curativo per l'infezione da HIV. Perciò si deve continuare a mantenere le appropriate precauzioni per evitare di trasmettere il virus agli altri.

In aggiunta, durante il trattamento possono insorgere altre infezioni associate alla ridotta immunità (infezioni opportunistiche). Queste condizioni richiederanno trattamenti specifici e talvolta preventivi. È molto importante consultare regolarmente il medico mentre si assume Invirase.

Si deve contattare il medico in caso di comparsa di diarrea.

Al momento ci sono dati insufficienti per raccomandare l'uso di Invirase in bambini di età inferiore a 16 anni ed adulti con età superiore a 60 anni.

Ogni capsula contiene lattosio (anidro) 63,3 mg. Questa quantità non è probabilmente sufficiente ad indurre sintomi specifici dell'intolleranza al lattosio.

Come prendere Invirase
Invirase deve essere preso sempre esattamente come dice il medico, che prescriverà la dose appropriata per ogni paziente.

Il trattamento consiste di 3 capsule da 200 mg di Invirase, tre volte al giorno, da prendere entro due ore dopo i pasti. La dose giornaliera complessiva è di 9 capsule di Invirase. Deglutire le capsule con acqua senza masticarle.

Durata del trattamento
Si deve continuare ad assumere questo medicinale fino a quando il medico non decide diversamente.

Dose non assunta
Se ci si dimentica di prendere una dose, assumerla assieme al cibo non appena ci si accorge. Quindi ritornare allo schema regolare, come prescritto. Le dosi prescritte non devono essere cambiate dal paziente.

Sovradosaggio
Se si è preso una dose di Invirase superiore al previsto, si deve contattare il medico o il farmacista.

Effetti indesiderati
Tutti i farmaci possono causare effetti collaterali o indesiderati. Durante il trattamento della infezione da HIV non è sempre possibile distinguere tra gli effetti indesiderati di Invirase o quelli provocati da altri farmaci che si stanno assumendo o da complicazioni dell'infezione.
Per questi motivi è molto importante informare il medico di qualsiasi cambiamento delle proprie condizioni.

Gli effetti collaterali più frequentemente segnalati riguardano il tratto gastroenterico, soprattutto diarrea, disturbi addominali e nausea.

Altri effetti indesiderati, riportati più di rado, che possono verificarsi sono: arrossamento, prurito, cefalea, neuropatia periferica (un disturbo nervoso che colpisce mani e piedi che può assumere la forma di intorpidimento, formicolio, dolori acuti e bruciori), debolezza, vertigini, depressione, stati ansiosi, convulsioni, sonnolenza, ulcerazione della cavità orale, dolore addominale, vomito, febbre, stanchezza, dolori muscolari e generali, reazioni allergiche ed epatite.

Si verrà regolarmente sottoposti ad esami ematici al fine di identificare eventuali anormalità come anemia, neutropenia, trombocitopenia, elevati livelli degli enzimi epatici, insufficienza renale, variazioni dei livelli degli zuccheri nel sangue. Sono stati riportati casi di diabete mellito o di elevati livelli degli zuccheri nel sangue in pazienti che assumevano questo o altri inibitori delle proteinasi.

Alcuni pazienti affetti da emofilia di tipo A e B hanno presentato un aumento degli episodi emorragici durante il trattamento con questo od altri inibitori delle proteinasi. Se ciò dovesse accadere, consultare immediatamente il medico.

Per ulteriori informazioni su questi o altri effetti inattesi, consultare il medico o il farmacista.

Come conservare Invirase
Tenere il farmaco sempre nella confezione originale chiusa e fuori dalla portata dei bambini.

Non usare il farmaco dopo la data di scadenza indicata sull'astuccio.

Ricordarsi di restituire i farmaci non utilizzati al farmacista, che provvederà ad eliminarli in maniera compatibile con l'ambiente.

Data di revisione del testo.

__Altre informazioni__

Per ulteriori informazioni sul prodotto, si prega di contattare il rappresentate locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Belgique/België:
N.V. Roche S.A.
Rue Dantestraat 75,
1070 Bruxelles - Brussel
Tel: (02) 525 82 11

Danmark:
Roche a/s
Industriholmen 59,
2650 Hvidovre
Tel: 36 39 99 99

Deutschland:
Hoffmann-La Roche AG
Emil-Barell-Str. 1
79639 Grenzach-Wyhlen
Tel: (07624) 140

Ελλαδα
Roche (Hellas) A.E.
Αλαμάνας 4 & Δελφών,
151 25 Μαρούσι
Αττική
Τηλ: (01) 68 06 600

España:
Productos Roche S.A.
C^{a} de Carabanchel a la de Andalucía s/n,
28025 Madrid
Tel: 34 (91) 508 62 40

France:
Produits Roche
52 Boulevard du Parc,
92521 Neuilly-Sur-Seine
Tel: 01 46 40 50 00

Ireland:
Roche Pharmaceuticals
3 Richview,
Clonskeagh, Dublin 14
Tel: (01) 283 79 77

Italia:
Roche S.p.A.
Piazza Durante 11,
20131 Milano
Tel: (02) 28 84

Luxembourg:
vedere Belgique/België

Nederland:
Roche Nederland B.V.
Postbus 42,
3640 AA Mijdrecht
Tel: (0297) 29 12 22

Österreich:
Hoffmann-La Roche Wien Gesellschaft m.b.H.
Jacquingasse 16-18
1030 Wien
Tel: (01) 79 521

Portugal:
Roche Farmacêutica Química, Lda
Estrada Nacional 249-1,
2720 Amadora
Tel: (01) 418 45 65

Suomi/Finland:
Roche Oy
PL 12,
02631 Espoo/Esbo
Puh./Tel: (09) 52 53 31

Sverige:
Roche AB
Box 47327,
100 74 Stockholm
Tel: (08) 726 12 00

United Kingdom:
Roche Products Ltd
PO Box 8, Welwyn Garden City,
Hertfordshire AL7 3AY
Tel: (01707) 36 60 00

98A7762

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Venezia

Con decreto ministeriale 31 luglio 1998 del Ministero per le politiche agricole, di concerto con il Ministero dell finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica Dese Sile distinto nel catasto terreni dell'ufficio tecnico erariale di Venezia - sezione di Mestre, al foglio 17 mappali: 1687 (ex 141/2), 1679 (ex 141/3) e 1680 (ex 141/4), della complessiva superficie di mq 440.

98A7766

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 agosto 1998

Dollaro USA	1748,43
ECU	1950,90
Marco tedesco	988,09
Franco francese	294,67
Lira sterlina	2914,28
Fiorino olandese	875,48
Franco belga	47,905
Peseta spagnola	11,636
Corona danese	259,48
Lira irlandese	2480,15
Dracma greca	5,741
Escudo portoghese	9,641
Dollaro canadese	1119,71
Yen giapponese	12,310
Franco svizzero	1202,50
Scellino austriaco	140,42
Corona norvegese	221,42
Corona svedese	216,04
Marco finlandese	324,71
Dollaro australiano	996,78

98A7840

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cantina sociale di Azzano Decimo soc. coop. a r.l.», in Azzano Decimo, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2165 del 3 luglio 1998 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cantina sociale di Azzano Decimo - soc. coop. a r.l.», con sede in Azzano Decimo, costituita il 10 maggio 1969 per rogito notaio dott. Giuseppe Salice di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Fabris Paolo con studio in Spilimbergo, via Vittorio Emanuele n. 1.

98A7779

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico disciplinare N10X - Diritto amministrativo per la disciplina: Diritto amministrativo.

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

98A7780

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di L. 150.000 *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 0 3 0 9 8 *

L. 1.500